

CCLXV.

1ª TORNATA DI SABATO 24 MARZO 1917

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORÀ.

I N D I C E .

Disegno di legge (*Discussione*):

Invalidi della guerra	Pag. 13429
BADALONI	13429
PIETRAVALLE	13432
MAFFI	13434
PRESIDENTE	13436
MANCINI	13439
ORLANDO V. E., <i>ministro</i>	13439-45
CHIESA, <i>relatore</i>	13443
La discussione generale è chiusa.	
Articoli:	
MAFFI	13447
ORLANDO V. E., <i>ministro</i>	13447
STORONI	13448
CICCOTTI	13450
PEANO	13453

La seduta comincia alle 10.

Discussione del disegno di legge: Protezione ed assistenza degli invalidi della guerra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Protezione ed assistenza degli invalidi della guerra.

Come i colleghi avranno rilevato, il testo del disegno di legge, quale fu approvato dalla Camera, non differisce da quello che ritorna modificato dal Senato se non per la forma e per l'ordinamento diverso dato ad alcune disposizioni, fatta eccezione per tre articoli, in cui sono state apportate innovazioni; sulla portata delle quali provvedono gli ordini del giorno proposti dalla Commissione. In sostanza l'organismo della legge rimane quasi identico nelle due redazioni.

Confido quindi che la discussione procederà sollecita, per modo che sia presto adem-

piuto il dovere di gratitudine che la Patria sente verso i valorosi che si sono così sacrificati per essa. (*Vivissime approvazioni*).

Detto ciò, dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge, e do facoltà di parlare all'onorevole Badaloni.

BADALONI. Onorevoli colleghi! Intendo le necessità dell'ora.

Non un discorso dunque; ma brevi osservazioni dirette, non a modificare la legge, che deve essere sanzionata dal nostro voto senza ulteriori indugi, ma a renderla, per quanto è possibile, riparatrice delle sventure che la guerra ha seminate ed a trasformare in essa, come meglio per noi si può, tutto quello che il sentimento del dovere e la riconoscenza dell'anima nazionale, in una esaltazione di riverenza, di pietà, di solidarietà umana, c'impone verso i fratelli nostri, che, dopo aver dato alla patria l'impulso generoso dei loro cuori, lasciarono sui campi, testimoni del loro valore, brandelli di carne viva, e tornarono mutilati, invalidi, nella ferezza modesta dei loro vent'anni, a dire la grandezza e la virtù del sacrificio compiuto.

Nella discussione che su questo disegno di legge ebbe luogo al Senato, un obbietto è parso soprattutto intrattenere l'alto consenso: il problema della tubercolosi di guerra.

Problema formidabilmente grave, ma che non può e non deve, a cagione appunto della sua gravità, non essere, sia pure in iscorcio, affrontato in questa discussione.

La relazione della Commissione speciale del Senato, premessa a questo disegno di legge, parla con alto sentimento di pietà della tubercolosi che sceglie le sue vittime

tra i combattenti, ma aggiunge che nessun contributo alla soluzione del problema poteva essere dato dalla legge, dovendosi ritenere che la tubercolosi non si contragga, ma possa essere soltanto aggravata dal servizio di guerra, e che in molti casi, anzi, dalla vita militare i tubercolosi traggono giovamento alle loro condizioni di salute.

Queste medesime cose aveva a me qualche tempo innanzi dette uno degli eminenti funzionari del Ministero della guerra; difatti, a me, accorso a lui per chiedere che ad un tubercoloso estremamente povero ed estremamente grave, mandato per un anno in licenza di convalescenza senza alcun sussidio, fosse almeno, come a tutti i militari colpiti da malattia per cagione di servizio, concessa la indennità giornaliera di due lire per vivere i suoi ultimi giorni, se non per curarsi, giacchè la malattia (di cui, è bene notare, anteriormente non aveva mai offerto alcun segno, e di cui nessun precedente esisteva in famiglia) era ormai giunta alle sue ultime fasi, aveva risposto, con una sicurezza da invidiare e da far piangere allo stesso tempo, « che la tubercolosi non è malattia che si contrae per fatiche di guerra, che agli ammalati di tubercolosi pertanto nessuna indennità era dovuta, anche se andati sotto le armi apparentemente sani, anche se colpiti dalla malattia, come nel caso pietoso da me esposto, dopo un anno di vita in trincea ».

Nella discussione del Senato il pensiero del Governo parve orientarsi diversamente.

E, nella relazione premessa a questo disegno di legge, è detto « essersi già ammesso dall'autorità militare sanitaria che la tubercolosi possa ritenersi effetto della guerra e che il colpito dalla malattia possa essere considerato come un mutilato »; *possa, badate bene.*

Ora, è su questo punto — senza entrare affatto nello studio del problema delle provvidenze da adottare, ai fini di questo disegno legge, nei riguardi dei colpiti dalla malattia e della profilo sociale della tubercolosi, che sarebbe troppo vasto compito in quest'ora — che io vorrei richiamare l'attenzione della Camera e del Governo.

L'articolo 2 dice: « Sono considerati invalidi, agli effetti dell'articolo 1, i militari, anche se già congedati alla data della pubblicazione della presente legge, e tutti coloro che siano divenuti inabili a lavoro proficuo, o si trovino menomati in grado no-

tevole nella loro capacità al lavoro, in seguito a lesioni o a infermità incontrate per servizio di guerra, o comunque, per un fatto di guerra ».

CHIESA, *relatore.* C'è tutto.

BADALONI. Or bene, quali sono queste infermità, che si debbano considerare a norma della legge, incontrate per servizio di guerra? Gli articoli successivi parlano di mutilati, di storpi, di ciechi, ma non vi è una parola che in qualche modo designi le infermità contratte a cagione della guerra, non un accenno che indichi essere ritenuta fra queste la tubercolosi.

CHIESA, *relatore.* Tutto è detto.

BADALONI. Perchè la legge possa avere un'applicazione larga, civile ed umana, perchè possa portare a tutti i colpiti dalle malattie di guerra i suoi benefici, dobbiamo dunque chiederci: è o non è la tubercolosi da annoverare fra le malattie incontrate per servizio di guerra?

CHIESA, *relatore.* L'ha già riconosciuto l'Ispettorato di sanità. (*Commenti.*)

BADALONI. Avrà la risposta a questa osservazione.

Una cosa, onorevoli colleghi, è certa, ed è la recrudescenza della tubercolosi per effetto della guerra. Non in Italia soltanto, ma ovunque. La Francia ha dovuto adottare urgenti provvedimenti di Stato per tentare di far argine al dilagare della infezione.

Quali le cause? Molteplici.

Non vi ha dubbio che, nell'ora febbrile della chiamata delle classi alle armi, un grande numero di tubercolosi abbia potuto essere, dalle Commissioni mediche, ritenuto idoneo al servizio militare ed incorporato nelle file dell'esercito.

È evidente che non è nel tumulto di quest'ora, in cui il ritmo della vita nazionale si accelera sino allo spasmo, che il medico possa, con indagine pacata, rilevare le alterazioni sottili, le condizioni fisiche del polmone di ciascun uomo che arriva.

Eppure, quante fra le reclute e soprattutto quanti fra i richiamati, nel corso degli anni passati, tra il servizio attivo e il ritorno al reggimento, non furono colpiti dall'infezione, pur serbando, all'epoca della visita militare, l'apparenza della salute?

Le indagini fatte conducono ad affermare che il loro numero è paurosamente grande.

Orbene, questi uomini, apparentemente validi, che nella loro vitacivile attendevano alla loro professione, alle loro arti, ai loro campi, fronteggiando vittoriosamente l'in-

fezione, sono purtroppo assai spesso, o signori, quelli, la cui resistenza organica, sotto l'influsso della vita di guerra, sotto le durezze della vita di trincea, venendo ad affievolirsi, non tardano a subire le conseguenze, fino allora evitate, della infezione; e la tubercolosi allora esplose, nelle caserme come nelle trincee, spesso nelle forme più gravi.

Si è affermato che la vita militare, lungi dall'affievolire, ringagliardisca la robustezza dei giovani chiamati alle armi, e non possa quindi essere accusata di preparare il terreno al decadimento degli organismi, su cui si innesta e si svolge la infezione tubercolare.

L'affermazione non è seria.

Essa vale in quanto si riferisce alla massa dei giovani; ma ai giovani sani, anche se flosci, se nevrotici, scambiati forse leggermente per tubercolotici, che possono realmente giovare delle condizioni nelle quali, specialmente in montagna, si svolge la vita all'aperto del soldato; ma questa constatazione si ferma qui.

Io non voglio contestare che in qualche caso lieve, iniziale, in qualche forma assoluta, non possa essersi verificato qualche miglioramento, quantunque codesti miglioramenti io non abbia mai avuto la ventura di constatare; no: ma quello che è certo è che il grande numero disgraziatamente non si è giovato punto, non si è trovato punto bene di questa sedicente cura d'aria, fatta in realtà di strapazzi fisici, di tensione morale, di intemperie violente, di privazioni alimentari, di emozioni, di insonnia, di stenti.

La maggior parte, questa è la verità che dev'essere detta e ritenuta, non ha resistito.

Ora, onorevoli colleghi, codesti uomini, codesti tubercolosi, fatti abili, e nei quali la malattia successivamente si è manifestata, non possono essere lì per lì esclusi dall'esercito: perchè ciò avvenga, perchè ciò sia possibile, è necessario un certo tempo, è necessario che la malattia abbia raggiunto una determinata fase: essi, frattanto, fatalmente, diventano i portatori e i diffonditori del contagio. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ma domando io se sia questo il momento di fare una dissertazione sulla tubercolosi!

BADALONI. L'errore iniziale partorisce le sue conseguenze: l'incorporazione dei tubercolotici nelle file dell'esercito apre, così,

sin dall'origine, il varco alla disseminazione della malattia.

I fatti, accertati dalle stesse autorità sanitarie militari, mostrano che molti dei tubercolotici non sono che vecchi riformati per tubercolosi, nelle successive visite di revisione ritenuti abili; e che è da questi che, nell'affollamento delle caserme nelle zone territoriali, dei baraccamenti nelle retrovie, delle trincee alla fronte, si sprigiona il contagio che va a colpire i giovani precedentemente immuni.

Le conoscenze che noi abbiamo ci permettono tuttavia di affermare che l'infezione primitiva, l'infezione contratta per contagio, è nelle file dell'esercito infinitamente meno frequente che non sia la riaccensione di antichi focolai latenti.

La vita di guerra sarebbe, per così dire, il reattivo che svela le forme latenti della tubercolosi, anzichè l'agente che la determina.

Ricorda il colonnello Sestini, uno dei più valorosi medici della nostra marina di guerra, come recentemente il professor Ronzoni, facesse noto, che, avendo egli avuto occasione di esaminare varie migliaia (prego la Camera di rilevare la eloquenza di questa cifra) di militari tubercolotici, aveva potuto verificare questo fatto, che col progredire della durata della vita militare progrediva la percentuale delle lesioni aperte, ossia delle lesioni infettanti, mentre viceversa diminuiva la proporzione delle lesioni chiuse, delle lesioni non pericolose. Il che dimostra che le fatiche della vita militare, che gli stenti e le privazioni inseparabili dalle contingenze di guerra, sono esse la cagione che favorisce e determina la manifestazione della malattia, che all'arruolamento era forse allo stato latente.

Ora, ai fini della legge che stiamo discutendo, deve la tubercolosi, dopo ciò che abbiamo detto, essere considerata come infermità incontrata per servizio di guerra?

Il dubbio, onorevoli colleghi, non può essere consentito.

Per le nozioni che abbiamo, per i risultati delle ricerche sistematiche della cuti-reazione, che nei giovani riesce positiva più che nell'ottanta per cento, dimostrando come la penetrazione del germe tubercolare nell'organismo sia un fatto pressochè universale, più che al contagio diretto, certamente innegabile in non pochi casi, si ritiene oggi che la tubercolosi sia soprattutto da attribuire alla diminuita resistenza del-

l'organismo, che rompe l'equilibrio, che inverte i rapporti fra l'azione del germe e la difesa dell'organismo, fiaccata dall'enorme logorio determinato dalle condizioni del servizio di guerra.

Se questo servizio non fosse intervenuto, se questi uomini non fossero stati chiamati alle armi, molto verosimilmente essi avrebbero potuto continuare nella loro vita normale di lavoro; sufficientemente resistenti all'azione delle influenze ordinarie, la loro resistenza si è spezzata sotto l'azione di quel cumulo di cause che si riassumono nella vita di guerra.

Per questi uomini, per questi nostri soldati, per i quali la ragione di servizio si è risolta in cagione di infermità, lo Stato ha il dovere di provvedere.

Esso deve riconoscere che il soldato, la cui condizione di salute fu giudicata così buona da ritenerlo abile e da adibirlo al servizio militare, dal quale doveva più tardi essere dimesso per tubercolosi, è da considerare, ai sensi della relazione ministeriale che accompagna questo disegno di legge, come un mutilato, come un invalido per servizio di guerra. (*Approvazioni*).

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Siamo d'accordo.

BADALONI. Sta bene: poichè è un dovere che s'impone: non solo, onorevole ministro, ai fini di questa legge, non solo ai fini dei provvedimenti da adottare nei riguardi dei colpiti dalla malattia e della profilassi sociale della tubercolosi, ma altresì, e oserei dire soprattutto, nei riguardi della legge sulle pensioni di guerra.

Leggete la relazione della Commissione del Senato; vi troverete queste parole: « Diamo a questi infelici le maggiori cure possibili... ».

CHIESA, *relatore*. Ma poi hanno soppresso l'articolo che conteneva la disposizione dei sanatorii!...

BADALONI. ...dia l'Opera nazionale i più larghi aiuti; li assista lo Stato con la pensione che è ad essa dovuta ».

Parole alle quali, onorevoli colleghi, noi tutti sottoscriviamo; ma purtroppo, se non intervenga l'opera legislativa che io invoco, destinate a rimanere lettera morta.

Se, nel regolamento per l'esecuzione di questa legge, non verranno riconosciuti i dimessi dall'esercito per tubercolosi come invalidi per servizio di guerra, no, onorevoli colleghi, essi non avranno le assistenze preconizzate dal Senato, essi non avranno la pensione: nulla essi avranno: rimandati a

casa senza soccorsi, senza consigli, privata la famiglia del sussidio militare dianzi percepito, gravata del peso di un ammalato da curare, abbandonata al contagio, nella miseria; ecco la sorte riservata loro ed alle famiglie di questi infelici, che pur furono i nostri soldati, che pure fecero il loro dovere, che combatterono contro il nemico, nel nome e per la difesa, per la libertà, per l'avvenire, per la grandezza del loro Paese.

E che cosa serba loro il Paese?

Ma no: non è possibile tutto questo, non è vero? E allora?

Allora io vi chiedo un affidamento solo, o signori del Governo.

Non basta, onorevole Chiesa, che le autorità sanitarie militari abbiano ammesso potersi la tubercolosi considerare come effetto della guerra; non basta, onorevole Orlando, che lo Stato, con l'aumento dei fondi stanziati, abbia riconosciuto la necessità di intensificare la lotta contro la tubercolosi; no; è necessario qualche cosa di più: è necessario che la malattia, la quale ha infranto la salute di questi fratelli nostri infelici e pur troppo spezzerà forse inesorabilmente le loro esistenze, sia nel regolamento per la esecuzione di questa legge, riconosciuta come malattia incontrata per servizio di guerra; è necessario che questo suo convincimento e questa sua volontà la Camera esprima con un voto.

Se questo voi farete, o signori del Governo; se questo voto voi darete, onorevoli colleghi, avremo compiuto un alto dovere civile ed umano.

A questo soltanto miravano le mie parole; e la Camera non vorrà rimpiangere i brevi minuti concessimi, se esse avranno potuto in qualche modo contribuire a raggiungere quest'altissimo fine. (*Vivissime approvazioni — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pietravalle.

PIETRAVALLE. Mi consenta la Camera qualche breve commento intorno a questo disegno di legge modificato profondamente dal Senato del Regno; e dico subito che queste modificazioni sono valse tutte a perfezionarlo.

Infatti, il primo disegno di legge che venne dinanzi alla Camera era opera di una Commissione centrale per i mutilati, della quale è scomparsa persino la memoria, ma che era costituita da elementi competentissimi.

Orbene, quella Commissione volle anzi tutto che l'assistenza e protezione dei mu-

tilati in Italia dovesse costituire dovere ed obbligo diretto dello Stato: concetto identico a quello che animava il progetto per l'assistenza e per la protezione degli orfani.

Che cosa avvenne? Che la Commissione della Camera dei deputati, investita dell'esame del disegno di legge presentato dal ministro dell'interno di allora, l'onorevole Salandra, modificò radicalmente questa nota fondamentale, lasciando alle generose iniziative private di provvedere a ricoveri-scuole di mutilati e storpi, e riservando allo Stato il solo compito di coordinare tali istituti, di vigilarli, d'integrarne le deficienze.

Orbene, il Senato ha rivendicata e riprodotta la fondamentale sanzione dell'obbligo statale diretto ad assumere l'assistenza e la protezione degli invalidi della guerra, e perciò sotto questo punto di vista la Camera può essere lieta della collaborazione venuta dall'altro ramo del Parlamento.

Però vi è un altro obbligo che informò il primo disegno di legge sulla assistenza e protezione dei mutilati. E qui prego la Camera di concedermi pochissimi minuti di benevola attenzione.

La dimenticata Commissione centrale discusse ampiamente circa l'obbligo della rieducazione professionale, e le risultanze dei suoi dibattiti furono riassunte in un ordine del giorno comunicato fin d'allora al Ministero della guerra, perchè ne curasse l'adozione.

Ebbene, nel disegno di legge già discusso ed approvato dalla Camera dei deputati, quest'altro cardinale criterio per l'assistenza sociale dei mutilati in Italia venne...

CHIESA, *relatore*. — ...Mentre non c'era.

PIETRAVALLE. ...alquanto scolorito, ma venne in ogni modo conservato nell'articolo 14 che suona così:

« Dagli speciali reparti di cui all' articolo 13, i militari invalidi, i quali non diano sicuro affidamento di poter provvedere del proprio alla loro rieducazione, saranno trasferiti, nel più breve termine possibile — quando le loro condizioni fisiche non richiedano altro trattamento ospitaliero e la rieducazione professionale appaia promettente di utili effetti — negli Istituti e nelle scuole di rieducazione professionale esistenti, o da istituire, aventi sede, preferibilmente, nel territorio di giurisdizione dello stesso Comando di corpo d'armata dal quale dipendono i reparti

preaccennati, o in località le quali offrano mezzi idonei di cura e di rieducazione ».

Orbene questa nota fondamentale...

CHIESA, *relatore*. ... che non c'era nel disegno di legge della Commissione centrale.

PIETRAVALLE. ... cioè del Ministero, ma che era già stata trasfusa nell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, ed in ogni modo è certo che la Commissione centrale per gl'invalidi della guerra discusse e formulò un apposito ordine del giorno con cui si affermò esplicitamente l'obbligo della rieducazione.

Unico dissidente in seno alla Commissione centrale, di cui io era il più modesto dei componenti, fu il senatore professor Foà, il quale ha forse potuto far prevalere il suo concetto, quello cioè della facoltatività della rieducazione, in seno alla Camera Alta.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*.
Noi!

PIETRAVALLE. Forse, onorevole ministro; ma, qualunque sia stato lo svolgimento dei dibattiti, certo è da riconoscere che, negando l'obbligo della rieducazione, la legge fallirà in buona parte ai fini sociali che si proponeva.

Io richiamo semplicemente l'attenzione della Camera su questo punto, che mi sembra vitale, e che potrebbe costituire l'unico e grave motivo per non accogliere la radicale innovazione introdotta dall'altro ramo del Parlamento. E sono perciò meravigliato che il fervido relatore del disegno di legge, onorevole Chiesa, pur di varare la legge, salvo a modificarla sotto la pressione dell'esperienza anche in tempo relativamente breve, abbia potuto scrivere che « merita bene il sacrificio di qualche nostra particolare convinzione, la volontà che le provvidenze studiate abbiano immediata attuazione ». No, onorevole Chiesa, non si tratta di convinzione, ma di un'idea centrale per tutto l'organismo della legge istessa. E passo oltre, rilevando che il Senato del Regno ha perfezionato il disegno di legge uscito dalla Camera dei deputati, giacchè lo ha sfronato di una notevole quantità di norme che possono invece trovare più opportuna sede nel regolamento da compilarsi nel termine di tre mesi.

Ed un'ultima nota: l'articolo 6 del disegno di legge compilato dal Senato ha accolto la notevole garanzia, per gli ufficiali mutilati, già stabilita dall'articolo 12 del decreto luogotenenziale del 10 agosto 1916, ove è detto che « gli ufficiali che

a norma delle vigenti disposizioni fossero dichiarati invalidi di guerra potranno, quando l'infermità consenta loro di prestare utile servizio a giudizio dell'autorità militare, rimanere in servizio ».

Ciò malgrado, già qualche troppo restrittiva interpretazione e riprovevole applicazione si era avviata dal Dicastero della guerra circa taluni mutilati, ponendone taluni non solo fuori d'ogni servizio, ma persino fuori d'ogni quadro, riformandoli, respingendoli da ogni ufficio nella vita dei reggimenti o nella funzione della complessa amministrazione dell'esercito.

Persino i monocoli venivano senz'altro riformati e licenziati dall'esercito attivo; ed io ho dovuto perciò portare tale questione alla Camera con una interrogazione che dovrei ancora svolgere, quantunque l'onorevole ministro della guerra abbia già provveduto soddisfacendo alla mia protesta.

Non è il momento per altre osservazioni di secondaria importanza, mentre la Camera ha fretta, ed è stato concesso un riesame molto affrettato della legge, distribuita a noi questa mattina. Mi basta di aver accennato ai fondamentali pregi e difetti del disegno di legge restituito dal Senato, per quei perfezionamenti che il regolamento stesso potrà per ora apprestare, e che l'esperienza s'incaricherà quindi di rilevare ed imporre. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maffi, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno, sottoscritto anche dall'onorevole Dello Sbarba :

« La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge sugli infortuni e sulle malattie di guerra ».

MAFFI. Ieri abbiamo ascoltato in questa Camera l'elogio dei rigori regolamentari, diretti a garantire che i deputati possano intraprendere la discussione di un disegno di legge *ex informata conscientia*.

In omaggio alle normeregolamentari non veniva accolta una proposta che pure rivestiva carattere d'urgenza e la cui importanza non ha bisogno d'essere illustrata.

Ma in dispregio delle norme stesse noi ci troviamo ora a discutere una delle leggi più gravi sulla base di una relazione distribuita stamane soltanto.

Senza spendere parole a dimostrare la irregolarità di questo fatto, mi basta averlo accennato, perchè ciò è sufficiente monito a che non vengano più ripetute quelle sollecitazioni alla fretta, che di per sé stessa

è contraria al decoro del Parlamento, e ne rende inconcludente l'opera.

Se io volessi, potrei per ciò solo domandare la sospensiva della discussione di questa legge, ma me ne guardo, perchè per quanto l'uomo possa essere testardo - nella convinzione che testardo è contrario di codardo - mi permetta la Camera questo bisticcio - mi rendo conto della inconvenienza dell'offrirsi ogni giorno testa di turco a quella pubblica opinione che si va creando con artifici che veramente non fanno onore.

Ed entro senz'altro nel vivo della discussione.

La discussione della legge, a mio avviso, dovrebbe essere sospesa per le stesse ragioni ch'io ebbi ad enunciare nel dicembre scorso e che mi permetterò di brevemente ripetere e ricommentare.

La presente legge invoglia il legislatore per le sue forme amministrative e tecniche; ma chi si addentra a giudicarne la portata pratica deve convenire che questa non è la legge attesa dagli invalidi di guerra, destinata a disciplinare in modo più o meno imperfetto il funzionamento amministrativo affinché agli invalidi sia dato ciò che ad essi spetta, in una guisa o nell'altra, attraverso meccanismi burocratici. Agli invalidi di guerra occorre anzitutto sapere precisamente che cosa loro spetta, in ragione della loro invalidità, e sopra tutto importa che ciò sia stabilito su criteri giusti ed esatti, il che vuol dire su criteri scientifici. Per ciò la materia che oggi ci è data a discutere non potrebbe essere che un'appendice alla legge, qualche cosa di incidentale e periferico alla legge; fors'anco un paravento alla grave questione degli assegni di pensione di guerra. Noi qui crediamo di discutere una legge per gli invalidi di guerra, ma essa non esiste ancora in Italia perchè sono ancora computate le invalidità secondo le vecchie disposizioni che contengono le tre fondamentali, rozze ed assurde categorie di invalidità di guerra, di cui ciascuno di voi conosce l'incongruenza e l'ingiustizia.

Questa è la questione fondamentale.

Orbene, onorevoli colleghi, finchè non avrete stabilito che cosa spetti agli invalidi di guerra, avrà sempre una piccola importanza il sapere come sarà dato agli invalidi di guerra. La legge manca di nocciolo, di contenuto, e il contenuto dovrà saltare fuori da qualche cosa di ben diverso, dovrà saltar fuori dal lavoro che si sta ora compiendo per rendere effettiva la dispo-

sizione dell'articolo 22 del decreto 10 novembre 1916 che tende a trasformare le categorie di invalidità di fronte al concetto della residuale capacità al lavoro proficuo.

Però non possiamo nasconderci che messa la legge su questo binario, bisogna arrivare alle ultime conseguenze di questo concetto, bisogna cioè sostituire al criterio anatomico morto, il criterio funzionale vivo.

La legge con le sue tre categorie stabilisce il valore di un braccio, di una gamba, di un organo qualsiasi anatomicamente considerato di fronte ad una rozza osservazione.

Invece la legge moderna deve considerare quale alterazione nella capacità obiettiva si è prodotta nell'individuo considerato quale individuo, nella sua vita, quale essa è, non teoricamente considerato alla stregua di una unità invariabile. Noi dobbiamo considerare (ripeto cose banali, ma non abbastanza ripetute) che se il piede di un corriere deve essere computato all'ottanta o novanta per cento, se il dito mignolo di un cantante non conta zero, il dito mignolo di un violinista conta il cento per cento nella valutazione della capacità lavorativa.

Sono cose banali, elementari, ma sono cose scientifiche ed è perciò che la nostra mentalità complicata di legislatori, il più delle volte si ribella a queste concezioni così schematiche. Orbene, noi dobbiamo arrivare a ciò, e se io ricommento qui il mio discorso del dicembre scorso, gli è perchè sarei orgoglioso di contribuire così all'elaborazione della importante legge.

E qui richiamo l'attenzione della Camera sopra un pericolo gravissimo che discende da questo modo di considerare le cose.

Noi abbiamo oggi infortunati di guerra che ebbero la pensione liquidata in base alla vecchia legge assurda delle tre categorie.

Abbiamo infortunati di guerra che, avendo perduto un piede, hanno avuta liquidata una pensione di secondo grado. Domani, con la nuova legge, con la legge razionale e giusta, la quale impedirà allo Stato di farsi frodare da migliaia di cittadini e impedirà allo Stato di essere ingiusto verso migliaia di altri cittadini, noi avremo uno squilibrio, una miriade di differenze individuali, non nel campo che sarà assegnato da un'unica legge quale è quella che dovrebbe essere votata, ma altresì fra

invalidi a cui è stata assegnata la pensione nel 1916 e quelli a cui sarà assegnata nel 1917 o 1918.

Onorevoli colleghi, basta enunciare il fatto per rendersi conto di quanto sia pericoloso accelerare il funzionamento e la estensione di questa legge sull'« opera pro invalidi » basata sopra la vecchia legge pensioni militari, per prospettare alla Camera quanto grande sia per diventare il numero delle ingiustizie stridenti seminatrici di malcontento. Perciò, onorevoli colleghi, se la Camera fosse pacata e tranquilla, voterebbe la sospensiva; se la Camera non fosse legata a vecchi preconcetti voterebbe la sospensiva; se la Camera non temesse di essere accusata di indifferenza verso gli invalidi di guerra voterebbe la sospensiva e si impegnerebbe di essere qui fra un mese a discutere la legge fondamentale, la legge da cui deve veramente venire la sistemazione del diritto degli invalidati di guerra. Perciò, in questo senso, io avrei voluto che si deliberasse; e se cedo e m'acconco, pur con dolore, gli è perchè non sono così sciocco da presumermi lecito l'erigermi solo contro tutti; ma faccio appello alla Camera perchè veda se la questione che ho portato qui non sia questione grave e ponderosa.

Ora onorevoli colleghi, la legge per gli invalidi di guerra deve diventare, in poche parole, una legge per gli infortunati di guerra. Si deve considerare un uomo non come un soldato di domani, ma come un lavoratore di domani; si deve tener conto di più elementi, con criteri di larghezza e di giustizia.

Si deve tener conto — lo dicevo già in dicembre — di un primo concetto: la riduzione della capacità lavorativa considerata nell'individuo lavoratore.

In secondo luogo si deve dare una addizionale di indennizzo per la riduzione della presunta vitalità, del presunto accorciamento della sopravvivenza, cioè, in seguito alla ferita o alla malattia subita! In terzo luogo si deve assegnare un'addizionale per quelle forme che rendono indispensabile l'assistenza degli invalidati, nel caso che l'invalidato abbia indispensabile bisogno di una seconda persona che lo assista, in conseguenza della particolare lesione che egli ha riportata.

Questi sono i tre elementi che a loro volta devono subire diverse categorizzazioni, a seconda di apprezzamenti fatti con criteri infortunistici fisiologici e assistenziali.

Orbene, è certo che, premesso ciò, noi non possiamo restringerci alla considerazione della sola lesione traumatica. Come potremmo noi giungere all'assurdo che colui che ha logorato la propria salute combattendo, e l'ha logorata perchè la guerra è accompagnata da inevitabili condizioni ledenti la capacità al lavoro, ledenti la vitalità successiva dell'individuo, possa avere diritto ad indennizzo solo nel caso che la capacità lavorativa e la sopravvivenza siano state lese da fattori traumatici? Ma come, noi, oggi, nell'era delle infezioni, nell'era dei microbi, degli studi sulla minuta costituzione e sul funzionamento dei tessuti e sulla natura degli umori, provvederemo ancora fra le dande delle vecchie distinzioni fra malattie traumatiche e non traumatiche?

La scienza ha fatto immensi progressi, essa ha stabilito un rapporto tra causa ed effetto in determinate condizioni, e da ciò deve venire allo Stato il dovere di indennizzare colui che per compiere un dovere collettivo a base di coercizione ha incontrato un danno che non gli era dato di evitare.

Tutto ciò mi sembra così evidente che nella mente d'ognuno deve nascere la convinzione che solo prette considerazioni di tesoro facciano adottare una resistenza così accanita al concetto che la malattia sia considerata come causa di invalidità. Evidentemente, onorevoli colleghi, costerà molto l'assistere questi invalidi di guerra, ma questo è il destino delle guerre. Le guerre hanno sempre costato molto, non si può fare una guerra, senza pagarne le conseguenze.

Non è qui il caso di discutere sulla guerra o non guerra, ma è a dirsi logicamente e onestamente che la guerra deve pagare le proprie conseguenze verso i cittadini che hanno avuto la sventura di essere particolarmente colpiti nella loro salute o nella loro sopravvivenza a causa di essa.

Perciò, quando ascoltavo le belle e care parole dell'onorevole Badaloni, e sentivo prospettato da lui quel problema, che è un mio vecchio dadà, quello della tubercolosi... (*Movimenti dell'onorevole Presidente*).

Permetta, onorevole Presidente, ella non sarà mai un tubercoloso!... (*ilarità*).

PRESIDENTE. Ma permetta anche a me una espressione spirituale. (*Viva ilarità*). Ella ha svolto finora uno schema di legge, raccomandando al Governo di presentare un disegno analogo; ed io l'ho lasciato dire, quantunque avrebbe potuto far ciò in un

momento più opportuno. Ora, cerchi di riassumere. Anche l'onorevole Badaloni ha parlato della tubercolosi, e nessuno mette in dubbio le bellissime teorie da lui espresse... (*Commenti all'estrema sinistra*).

MAFFI. Ed io ringrazio la Camera che mi presta attenzione.

PRESIDENTE. Del resto, sono io forse un automa? Io sento, e alla mia sensibilità debbo pur dare espressione... (*Si ride*).

MAFFI. Onorevole Presidente, mi conceda cinque minuti, perchè l'animo possa esilararsi a fondo. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Certi problemi si potrebbero risolvere più sollecitamente, ma loro medici si bezzicano continuamente tra di loro. (*ilarità*). Gli ammalati poi scapperanno, e cercheranno di curarsi da sè... (*Si ride — Commenti all'estrema sinistra*).

MAFFI. Siamo in periodo di polmoniti; perciò sarebbe piacevole non dover alzare la voce.

Dicevo adunque che, ascoltando la bella e cara parola del collega Badaloni, io pensavo che il problema della tubercolosi non può esser altra cosa che il problema delle malattie che sono nelle condizioni di guerra, manifestamente la causa sia della produzione di quel determinato morbo, sia di manifesto aggravamento di quel determinato morbo.

Del resto, onorevoli colleghi, non crediate che io sia un eterodosso, nè il Presidente creda che io divaghi, poichè sulla discussione di questo stesso argomento in Senato l'onorevole ministro dell'interno ha avuto espressioni che mi sembrano assai chiare per ciò che riguarda l'orientamento del suo spirito, sebbene non mi sembrino ancora con sufficiente chiarezza inquadrabili in quella parola della legge che deve costituire la ragione di contratto tra il cittadino e lo Stato.

L'onorevole ministro ha detto al Senato: (è il ministro, onorevole Presidente, che parla, non sono io) « La tubercolosi determina una forma di invalidità nello stretto senso della parola? La malattia, anche risanata, può lasciare postumi di invalidità permanente? » Egli crede che si possa rispondere affermativamente, e ricorda i casi tipici di natura anatomo-patologica.

« Il fenomeno dei tubercolotici per effetto della guerra non può non impressionare il Parlamento. Si può ritenere che vi possa essere una tubercolosi di guerra nel senso

che la guerra indebolisce le risorse organiche difensive della malattia ».

Il ministro, dunque, accetta qualche cosa di più della tubercolosi di guerra, a cui nel dicembre scorso faceva allusione l'onorevole Bianchi, la così detta tubercolosi traumatica di guerra e la così detta tubercolosi di guerra per infezione da stretta convivenza, da contagio dimostrato. No, il ministro qui si riferisce a quelle forme di tubercolosi che riconoscono la vita militare come causa determinante, dicendo: « Si può ritenere che vi possa essere una tubercolosi di guerra nel senso che la guerra indebolisce le risorse organiche difensive contro la malattia », concetto scientificamente esposto.

Il ministro accenna alla dura vita delle trincee; e pur considerando il caso in cui il soldato avesse in sé i germi della tubercolosi, egli non esita a dire che « la tubercolosi può essere prodotta dalla guerra ».

Questo adunque costituisce per noi un impegno nel pensiero del Governo. E se il Governo così pensa, il Governo deve tradurre in atto questo suo modo di intendere il rapporto fra causa ed effetto.

« Ciò che ha chiesto il senatore Marchiafava — dice il ministro — è stato già ammesso dalla sanità militare ». E, come ministro della sanità pubblica, anche egli ne è preoccupato.

Qui, onorevole ministro, io credo che ella sia in errore per minore conoscenza dei fatti. Perché io le potrei citare casi come questo di un povero soldato che, fatto abile al servizio militare una prima volta, ammalatosi poscia, ed inviato in convalescenza, richiamato quindi e fatto valido, dopo aver prestato servizio ripetutamente, dopo essere manifestamente divenuto tifico, dopo aver chiesto invano di essere sottoposto a visita, e dopo di essere stato rimbalzato da ospedale in ospedale, giunge alla triste conclusione che la malattia gli viene riconosciuta, poichè nel suo attestato medico un capo reparto stabilisce che « a mente dell'articolo 70 dell'elenco infermità il soldato Tale dei Tali si giudica permanentemente inabile al servizio militare, ed essendo inabile al lavoro proficuo, ed avendo servito per un tempo abbastanza lungo, ed essendosi la sua malattia sviluppata durante i disagi della guerra, lo si propone per una gratificazione di lire 400 ». (*Commenti*).

Questo è lo stato di fatto, onorevoli colleghi. E di fronte all'autorità sanitaria militare il cittadino che abbia la sventura di

essere stato riconosciuto tubercoloso manifesto ed inguaribile, e che possa anche dimostrare un rapporto tra il servizio militare e il suo stato di salute, deve intraprendere una lunga *covée*, deve farsi attore del proprio diritto, deve provare ciò che il più delle volte nella convinzione dei medici non è il vero, deve provare in base a fatti, a dati precedenti, che io direi scientemente raccolti con forme artate, deve provare, dico, che la malattia non esisteva precedentemente in alcun modo, deve escludere la presenza della malattia per stabilire che la tubercolosi si sia manifestata *ex novo* durante il servizio militare.

Di guisa che, perchè il cittadino possa ottenere ciò che gli spetta, bisogna offendere il diritto e la scienza, e bisogna esigere da lui un sacrificio che non è morale ne serio esigere da lui, perchè tocca allo Stato il dimostrare che, se l'individuo è tubercoloso, lo era già prima. Ma d'altra parte lo Stato che lo ha fatto abile, che lo ha dichiarato capace di prestare servizio, che lo ha mantenuto in condizioni fisiche manifestamente deleterie alla sua salute, non è più in grado di sostenere che il cittadino debba provare la sua precedente salute, perchè il documento della precedente salute di quel dato individuo, sta appunto nella sua abilitazione a sostenere fatiche gravi quali sono quelle del servizio militare in tempo di guerra.....

PRESIDENTE. Ma ella si occupa anche delle eventuali future contestazioni verso lo Stato?

MAFFI. Onorevole Presidente, se la stampa non avesse l'uso di lodarlo per questo sabotaggio che ella fa delle discussioni ella non sarebbe più a quel posto... (*Rumori — Interruzioni*).

PRESIDENTE. Ma che cosa dice?!... È lei che ritarda le deliberazioni della Camera con le sue divagazioni. Se lo ho richiamato, è perchè ella entra in particolari, fino a immaginare le più svariate ipotesi di contestazione!... Ciò mi par troppo! (*Approvazioni — Proteste dall'estrema sinistra*).

MAFFI. Io sto dimostrando un concetto scientifico e lo esemplifico... (*Interruzioni*). Si lasci parlare chi conosce bene la materia di cui si tratta! (*Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole Maffi, continui il suo discorso. Io le ho detto semplicemente che certi particolari sono inutili; null'altro. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

MAFFI. Or dunque su questo punto credo che non ci debba essere discussione; ma desidero che la chiarezza, che ormai deve essere entrata nella mente di tutti per ciò che riguarda il problema della tubercolosi, si rifletta su tutte le altre malattie che sono causa di invalidità o di morte.

Quali rapporti più stretti di quelli tra una pneumonite, di cui portiamo i germi con noi in convivenza abituale, e gli strapazzi che ne determinano lo scoppio improvviso? Non è risaputo che ad individui a cuore non completamente valido, a sistema vascolare non perfetto, un raffreddamento può dar luogo allo sviluppo di malattie diverse? Nè vale a dire che la malattia contratta al campo od in caserma, od in trincea, poteva essere contratta anche a casa, perchè a casa l'individuo lavora per sè, e quindi egli non può domandare che a sè stesso l'indennizzo per le condizioni alle quali si è esposto. Invece il soldato presta l'opera sua in condizioni speciali, in condizioni diverse da quelle che sarebbero state conformi alla sua volontà, e perciò gli spetta l'indennizzo da parte dello Stato.

E che dire delle artriti? Che dire dei cardiaci, i quali vengono riformati o abilitati in base a criteri che veramente dovrebbero essere cancellati dai nostri elenchi di infermità? Dai nostri, e non solo dai nostri, in verità; anche nell'esercito inglese, sino a poco tempo fa almeno, un medico che volesse fare una diagnosi di malattia di cuore, trovava quasi sempre un colonnello non medico, pronto a ribattere: Niente affatto! ella deve scrivere M. C. « morbus cordis » perchè così è la legge militare, così sono gli elenchi.

Noi vediamo quindi riformati degli individui per cardiopalmo, perchè hanno preso alcuni decigrammi di caffeina, mentre vediamo fatti abili, pure avendo vizi cardiaci, lavoratori dall'aspetto forte, che hanno trovato in condizioni fisiche discrete un compenso a vizi cardiaci, che poi si determinano, si aggravano durante il servizio militare e molte volte sono causa di gravi conseguenze, di postumi inguaribili e di morte. Sono queste le condizioni di rapporto tra malattia ed invalidità; e perciò non deve esistere differenza nel considerare il trauma, od il morbo, contratto in dipendenza del servizio, peichè differenza non può esistere dal punto di vista del diritto basato sulla nozione del fatto.

Onorevoli colleghi, esposte così le cose, io posso por fine al mio discorso. Dirò soltanto questo che il Senato nelle modificazioni, apportate alla legge, ha accolto qualcheduno dei concetti, che in quest'Aula nel dicembre scorso io solo sostenni (*Oh! oh!*) È così! Il Senato cioè ha modificato la composizione del Consiglio nel senso di rendere più valida la vigilanza del Governo con i suoi organi speciali.

Io non intendo però di fare l'elogio di questa modificazione. La mia proposta aveva significato in quanto era collegata con tutta una trasformazione della legge, poichè per me non esiste e non è concepibile questo modo intermedio di considerare l'assistenza agli invalidi. Io comprendo solo due modi chiari e fondamentali. Uno: lo Stato accentratore che dà garanzie di sè, che ha degli organi, a ciò designati, che è disposto a creare organi speciali amministratori dell'interesse degli invalidi, partendo dal punto di vista che esso in modo speciale fornisce loro il denaro per gli indennizzi; l'altro: gli invalidi sono maggiorenni e possono amministrare da sè la propria tutela.

Ma quale sicurezza, quale affidamento, quale garanzia si avrà degli interessi degli invalidi in caso di conflitto fra Stato ed invalido, quando il consiglio è di nomina dello Stato. Non aveva forma di garanzia prima, perchè non credo che la beneficenza sia forma moderna di tutela degli individui, ma non l'ha neppure oggi, perchè lo Stato è parte in causa e perciò non potrà mai farsi tutore e difensore degli invalidi. Perciò, come conseguenza logica, concepirei soltanto la costituzione obbligatoria di un ente, di una Comunità degli invalidi, che assumesse direttamente la tutela degli invalidi stessi.

Io non tornerò sopra punti particolari e dirò soltanto che a fianco della legge per gli invalidi è un'altra questione, certamente nota a voi tutti, del come cioè non si riesca a diventare invalidi di guerra. Questa è veramente una pecca del nostro funzionamento di riforma e non riforma militare.

Vi citerò il caso di un povero sergente, che, dopo avere combattuto a lungo, riceve nel polmone destro una palla di fucile la quale non può essere estratta; gli si sviluppa una polmonite purulenta; gli si danno sei mesi di licenza. Al ritorno costui dice: ma badate che ho una palla al polmone de-

stro. Gli si risponde: procurate di non prenderne una nel polmone sinistro. E lo si rimanda; e si ripete la pleurite purulenta.

CHIESA, *relatore*. Denunziate chiglielo ha detto. Quella è gente da impiccare!

MAFFI Viene rinvitato alla fronte. Si riammala, ritorna, ha una licenza, viene dichiarato permanentemente inabile alle fatiche di guerra, ma quindici giorni dopo una Commissione, che lo guardò in volto, lo rimanda alla fronte, dove si riammala, ed ora è in licenza, ancora, e scrive implorando che lo si aiuti.

A migliaia sono questi casi. Ebbene, è urgente la legge che stabilisca le modalità attraverso le quali un cittadino possa aver diritto, possa aver ragione. Non vi è cosa più grave in uno Stato libero, nel momento attuale, che la persistente denegazione di giustizia a danno dei poveri.

VINAJ. Fatta dai medici però! (*Commenti*).

MAFFI. Onorevoli colleghi, non parliamo mai dei medici in generale. Parliamo di qualche medico, di qualche uomo; siamo umani! Purtroppo noi inveiamo facilmente contro enti nebulosi e immaginari, ma non inveiamo contro di noi; e quando noi accusiamo la burocrazia, gli uffici, molte volte dovremmo accusare la viltà diffusa, la viltà di tutti e di ciascuno.

Bisogna muoversi, bisogna osare, bisogna portare ogni volta a conoscenza l'esistenza di questi casi, senza falsi pudori e senza pudibonde falsità, e soprattutto bisogna avere il coraggio di fare questo.

Questo è uno dei più gravi problemi, e badate che è tanto più uno dei più gravi in quanto esso è l'indice di una ingiustizia di classe. Si è potuto dire, con una esemplificazione che diventa simbolo, che alcuni tubercolosi migliorano in trincea; c'è del vero in ciò, poichè si può essere imboscati anche in trincea (*Commenti*). Ma il povero che non ha i mezzi per completare la propria alimentazione, che non ha istruzione per sapersi squagliare a tempo opportuno, che non ha raccomandazioni, che non ha denaro per convincere, nè per commuovere, che quasi sempre è abbandonato a sè stesso, costituisce la prima e la più grande massa dei combattenti, che ha bisogno di essere difesa contro una fiumana di ingiustizie che sono il più grave danno alla salvezza della patria. (*Vivissime approvazioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Spetta di parlare all'onorevole Mancini, che svolgerà il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo sappia disporre perchè il riconoscimento di invalidità ai sensi di legge sia circondato, anche per i militari, dalle maggiori garanzie, assicurando altresì una procedura semplice e sollecita per le eventuali contestazioni ».

Quest'ordine del giorno è sottoscritto anche dagli onorevoli Giretti, Venino, De Capitani, Sitta, Toscano, Tovini, Cicogna, Patrizi e Sarrocchi.

MANCINI. Onorevoli colleghi, le osservazioni fatte di personale esperienza, dei colleghi Badaloni e Maffi hanno posto in maggior rilievo quali e quante questioni possano sorgere nella dichiarazione di invalidità ai sensi della legge sottoposta al nostro esame, specialmente quando si tratti di infermità sulla causa delle quali possa sorgere contestazione.

Orbene, il mio ordine del giorno, che è la logica conseguenza della tesi da me sostenuta quando il disegno di legge per gli invalidi venne la prima volta alla Camera, mira principalmente a garantire la retta e sollecita applicazione dell'articolo 2, che è l'articolo fondamentale della legge, e ad assicurare a tutti gli invalidi, tanto militari quanto non militari, per tutte le controversie di carattere medico-legale che inevitabilmente sorgeranno, le maggiori garanzie ed insieme una procedura facile, sollecita, quale sempre offrono le leggi cui facciamo richiamo.

Confido che questo ordine del giorno sia bene accetto al Governo e alla Commissione, e non ho altro da aggiungere. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Spetterebbe di parlare all'onorevole Ciccotti: ma non essendo presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Intende di parlare prima l'onorevole ministro, o l'onorevole relatore?

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Parlerò io, se permette, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Parli pure, onorevole ministro dell'interno.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Certamente, dal punto di vista formale, quando la Camera ha dinanzi a sè un di-

segno di legge, ha pienissima libertà di discussione e di deliberazione.

Ma, dal punto di vista sostanziale, quando la Camera si è pronunziata sopra alcuni argomenti e quel dato disegno di legge torna alla discussione in seguito a modificazioni dell'altro ramo del Parlamento, parrebbe (ripeto - senza negare il diritto formale di ciascun oratore e di ciascun proponente di modificazioni) parrebbe però che il tema del dibattito possa e debba essere non tutto ciò che fu sorpassato e chiuso da deliberazioni della Camera stessa; ma quel tanto di divergenza che si può presentare fra le prime deliberazioni di un ramo del Parlamento e la nuova forma con cui il disegno di legge torna alla Camera stessa.

Ciò premesso, io, per riguardo all'onorevole Maffi, posso riferirmi a tutto quanto fu discusso in questa Camera e fu dalla Camera risoluto, giacchè una gran parte delle critiche odierne dell'onorevole Maffi sono la ripetizione delle critiche, come egli del resto ha riconosciuto, fatte la prima volta in quest'Aula.

E io mi posso riferire alle risposte date allora, e posso confidare che, come la Camera allora non accolse queste obiezioni, neanche ora le accolga.

In fondo, la divergenza tra i concetti esposti dall'onorevole Maffi e quelli che hanno riscontro nella legge stessa dipende soprattutto da ciò: che l'onorevole Maffi trova (e certamente con ragione) che l'assistenza all'invalido non può consistere soltanto in questa legge.

Occorre che essa sia integrata dal trattamento delle pensioni. Ma in ciò siamo d'accordo. C'è un motto volgare che dice: l'una cosa fa e l'altra non trascura. Qui non si vuol già dire (e allora la tesi dell'onorevole Maffi sarebbe perfettamente giusta) che con questa legge si sia assolto tutto il debito dello Stato verso gli invalidi. Nessuno ha pensato a questo. Vi è l'argomento delle pensioni, argomento collaterale e se vuole anche, nell'ordine del rapporto permanente, più importante.

Senza dubbio.

Vi è una legge sulle pensioni che ha provveduto, sebbene, per dir la verità, inadeguatamente. Ma è in corso di studi, come l'onorevole Maffi sa, la riforma di quel sistema.

Qui non si è trattato delle solite Commissioni che studiano a lungo e non concludono mai: questa Commissione ha già, posso ben dirlo, (e vedo dai segni dell'ono-

revole Maffi che egli lo sa) quasi conclusi i suoi studi. Su questo argomento resta poi sempre giudice sovrano e definitivo il Parlamento.

La questione verrà; e l'onorevole Maffi discuterà. Speriamo che la Camera possa trovare quella migliore e più moderna forma; perchè, a questo riguardo, quella famosa triplice ripartizione delle ferite e delle invalidità fatta dall'antica legge non risponde più ai bisogni contemporanei.

Or io credo di sapere che, secondo le proposte di quella Commissione, le tre categorie siano state portate a dodici, cioè quadruplicate: quindi, si può dire, ci troviamo già virtualmente d'accordo, e quest'accordo si tradurrà in un provvedimento legislativo. Ma intanto facciamo pure questo provvedimento, il quale potrà sembrare più o meno utile all'onorevole Maffi; il quale, però, non può disconoscerne neppur lui interamente l'utilità.

Tutto questo è stato già detto. L'onorevole Maffi ha presentato solo una sospensiva. La Camera non l'ha accolta, e non l'ha accolta non perchè dissenta dalla necessità di provveder bene alle pensioni, ma perchè ritiene che si debba esaminare e risolvere la questione del trattamento agli invalidi e riservare la questione sulle pensioni.

E così pure l'argomento della invalidità come conseguenza di una malattia è già stato esaminato e risoluto, come del resto era stato risoluto nella proposta della Commissione in un senso affermativo; perchè è curioso che qui discutiamo come se ci trovassimo di fronte alla negazione del principio che la malattia può essere anch'essa una causa d'invalidità. Ma se qui il testo dice precisamente il contrario ed afferma il principio che sono considerati invalidi i militari che si trovino divenuti inabili o menomati nella loro capacità al lavoro in seguito a lesioni o a infermità contratte nel servizio prestato per la guerra!

Che volete di più? È il caso di dire: *quod petis intus habes*, poichè è stato dichiarato proprio il principio come si voleva.

Non tornerò sulla discussione dei tubercolotici di guerra, a cui l'onorevole Badaloni ha dedicato un commosso e bel discorso, nel quale in gran parte consento pienamente.

L'onorevole Maffi ha poi voluto ricordare alla Camera le mie dichiarazioni fatte al Senato, e le ha lette nel testo del resoconto sommario; ma si sa qualche volta la brevità è a danno della chiarezza.

Forse quel tanto di mancanza di chiarezza che l'onorevole Maffi lamentava, e che non è affatto un dissenso nel mio pensiero, chi sa che non scompaia alla lettura del resoconto stenografico; dove troverà quella maggiore chiarezza di pensiero, che talvolta si attenua, passando attraverso un altro cervello nella forma più breve e concisa di un resoconto sommario.

Riconosco che è un'affermazione coraggiosa quella dell'invalidità per malattia; ma siccome il progresso avviene sempre per gradi, non si meravigli alcuno se non si sia arrivati, o non si arrivi immediatamente fino alle estreme conseguenze del principio.

Quest'affermazione coraggiosa, però, è stata fatta: e cioè che l'invalidità, che determina un insieme di obblighi dello Stato, può essere conseguenziale non solo di un trauma, di una lesione, ma anche di una malattia.

La malattia normalmente ha un ciclo, il quale si chiude o col risanamento o con l'esito letale.

Non sono forte in clinica (e il mio amico Bianchi permette che parli); ma quel tanto di biologia generale che fa parte delle cognizioni di ogni persona di media coltura ci fa conoscere che vi sono delle vere e proprie lesioni anatomiche, le quali sono conseguenziali ad infermità.

Non è solo la tubercolosi che appartiene a questa categoria, ma una serie di altre malattie artritiche, cardiache, ecc., e anzitutto la nevrosi, che costituisce una categoria che, per importanza, gareggia, se pure non sorpassa la tubercolosi.

Evidentemente, la guerra conferma quei precetti di biologia generale, che vede nella vita dell'uomo una continua e vera battaglia tra gli elementi che ne insidiano la sanità e quelli che cooperano alla difesa della sanità stessa. Direi quasi che la vita o la morte dell'organismo è sempre in relazione a questo equilibrio; quando prevale l'elemento che insidia la vitalità, questa viene meno.

Indubbiamente la guerra, con quel complesso di cause che richiedono alla vitalità umana il rendimento massimo, la tensione estrema, la dispersione più grande di tutte le forze, di tutte le energie vitali, indebolisce la resistenza, e pare che determini un ciclo più rapido di quelle cause che portano poi al morbo e alla mortalità in un periodo di tempo molto breve.

Ho letto un'interessante relazione di un medico svizzero, di cui non ricordo più il nome nè dove l'abbia letta (poichè ho memoria debole di nomi, quantunque forte di cose): orbene, questo medico, che ha potuto studiare le condizioni sanitarie dell'esercito inglese, ha dovuto constatare che in esso sono estremamente frequenti i casi di demenza paralitica, la quale, come è noto, in gran parte, e forse esclusivamente, è collegata col morbo sifilitico e che in genere produce i suoi effetti letali nell'età fra i 40 e i 50 anni: ebbene, invece questi casi sono ora frequentissimi nei militari dai 20 ai 30 anni.

Evidentemente, afferma quel medico, la vita di guerra ha determinato un ciclo più rapido: ciò che si sarebbe sviluppato in un decennio si è sviluppato in uno o due anni. Si può negare che qui la causa è la guerra? No, secondo me; ebbene, questi principi sono stati appunto riconosciuti dalla legge. Quale sviluppo potranno avere? Bisogna un po' lasciarlo alla pratica, nulla s'improvvisa. La miglior maniera di difendere l'invalido della tubercolosi, poichè a suo riguardo non si può discutere di rieducazione, è quella di ricoverarlo in un sanatorio, e i sanatori non si improvvisano, ma occorre che adeguatamente vi si provveda.

Abbiamo già un'istituzione, degna della maggiore ammirazione, fondata dalla Croce Rossa, che ricovera i militari tubercolotici, ed altri nuovi istituti si preparano; ma non domandate miracoli, non chiedete ai ministri di essere dei taumaturghi. Siamo dunque su questa via, e gli onorevoli Maffi e Badaloni dovrebbero ritenersene soddisfatti.

Ed allora, che cosa rimane? Rimane quel tanto di modificazioni che il Senato avrebbe introdotto nel disegno di legge approvato dalla Camera, e che, ripeto, costituisce come una specie di cosa giudicata o quanto meno di giurisprudenza formatasi. E vero (come mi si potrebbe obiettare) che anche i magistrati cambiano giurisprudenza; ma ciò di solito accade quando cambia la costituzione del collegio giudicante, mentre la Camera, che io mi sappia, in questo mese non si è così profondamente trasformata da avere ragione per mutare la sua opinione in questo disegno di legge.

Dunque che cosa ha modificato il Senato? L'onorevole Maffi ha detto che ha modificato sostanzialmente la legge; e, su per giù, qualche cosa di simile ha detto anche l'onorevole Pietravalle.

Ora non è così, non è esatto. La legge non è stata toccata dal Senato se non in qualche punto di coordinamento o di diversa espressione del pensiero o della forma delle disposizioni, senza che però resti alterata la sostanza. Tengo a dichiararlo: il Senato non ha toccato affatto la sostanza; e ne ho una prova in quanto ha detto l'unico oratore che abbia considerato quella che direi l'unica questione attuale, cioè il confronto fra il disegno di legge approvato dalla Camera e quello che ci torna dal Senato.

L'onorevole Pietravalle ha ritenuto che sia una novità benefica ed ha lodato la disposizione per cui si consente che siano conservati i militari, i quali per causa di guerra abbiano una ragione di invalidità; mentre che se fossero dei cittadini che si presentano al servizio militare, non dovrebbero essere ammessi.

Or non è esatto che questa sia una nuova disposizione: il Senato non ha fatto che spostarla di luogo; era nell'articolo 23 del disegno approvato dalla Camera ed ora è nell'articolo 6, ma sono le stesse parole. (Commenti).

PIETRAVALLE. È una cosa secondaria.

ORLANDO V. E., ministro dell'interno. Più grave è sembrata all'onorevole Pietravalle la questione dell'obbligo della rieducazione; ma anche qui non so vedere la differenza sostanziale tra quello che la Camera ritenne e quello che il Senato approvò. La Commissione della Camera aveva, io credo, risolto brillantemente questo difficile problema dell'obbligo o della libertà della rieducazione, problema difficilissimo: a cui si connettono varie questioni, perchè vi entrano di mezzo i diritti dell'individuo. Ma soprattutto v'è una ragione di efficienza pratica, che secondo me è la decisiva, e che fu quella che convinse la Commissione centrale.

Non si può istruire la gente per forza: il mezzo di fare apprendere per forza e di farsi rieducare per forza non è stato finora inventato, a meno che non si ricorra a mezzi coercitivi, che sarebbero odiosi verso uomini che hanno dato alla Patria la miglior parte di sé stessi. Non si può volere che col pretesto di far loro cosa giovevole, si assoggettino gl'invalidi a vessazioni. Nessuno vorrebbe arrivare ad una cosa simile. Quindi bisogna rimettersi alla loro spontanea volontà, ed evitare di scrivere un obbligo di rieducazione verso chi non vuole rieducarsi: sarebbe un non senso.

La Commissione, che aveva trovato una soluzione abile, intelligente, felice che concilia tutto, si limitò a dire: *passate attraverso e vedete*. Si spera, e non si spera invano, nella suggestione dell'effetto utile, nel contagio — per dir così — del bene. Questa soluzione accolta dalla Camera è stata mantenuta dal Senato. Non c'è nessuna differenza. La Camera aveva stabilito un massimo, il Senato ha stabilito il minimo; quindi, in certo senso, la modificazione del Senato viene ad allargare e non a diminuire il principio della obbligatorietà. Ha aggiunto *possibilmente*; ma, come risulta dai lavori del Senato, e come ha riscontro in un ordine del giorno che la vostra Commissione propone e che io dichiaro fin d'ora di accettare, si è dichiarata questa possibilità in relazione alla possibilità dello Stato di provvedere a quest'obbligo.

Perchè si ha un bel dire che tutti debbono passare attraverso questi istituti di rieducazione, se non c'è poi la possibilità materiale. Lo scrivere delle disposizioni legislative, che *a priori* si sa che non saranno osservate, non contribuisce alla dignità dell'opera legislativa.

Per ora abbiamo da novemila a diecimila mutilati, disponendo soltanto di circa duemila o duemila e cinquecento letti; quindi la possibilità materiale non c'è. In questo senso, il Senato volle aggiungere l'espressione « *possibilmente* », in relazione allo stato di fatto, non allo stato di diritto.

La Commissione, per temperare l'effetto un po' deprimente della possibilità, ha formulato un ordine del giorno in cui invita il Governo a moltiplicare la sua opera perchè questa possibilità vi sia.

E io dico, a tale riguardo, che sarà bene moltiplicare la possibilità degli inabili che frequentino da esterni gl'istituti di rieducazione, perchè creare dei ricoveri in cui si provveda direttamente a tutti i bisogni degli invalidi, non è cosa facile; ma quando si sia costituito il nucleo della scuola dove la rieducazione avviene, si potrà fare quello che si fa in tutti i convitti, dove oltre gli interni vi siano gli esterni, cioè che gli invalidi siano raccolti presso case private, salvo a recarsi poi per l'esercizio negli istituti.

A Roma si è fatto qualche cosa di simile, e dà buonissimi effetti.

La legge, approvata dalla Camera, fu naturalmente studiata. Non è giusto, onorevole Maffi quello che lei ha detto ieri;

che la Camera l'abbia esaminata precipitosamente. Anzitutto il lavoro delle Assemblee non è soltanto quello che si fa nell'Aula, ma molto dipende dalla preparazione, e qui la preparazione era stata immensamente attiva; poi qui la discussione fu ampia. Ella parlò più volte ed a lungo, e dire che la discussione non sia andata bene, dimostra in lei una modestia che mi affretto a dichiarare eccessiva. (*Si ride*).

Con queste dichiarazioni credo che la Camera possa sicuramente e serenamente approvare il disegno di legge, come è tornato dal Senato. (*Vive approvazioni — Applausi*).

PRESIDENTE. Avverto la Camera che oltre agli ordini del giorno di cui si è data lettura, è stato presentato anche il seguente dall'onorevole Magliano:

« La Camera riafferma il concetto che la tubercolosi sia da considerarsi come causa di invalidità incontrata per ragione della guerra, e ciò a tutti gli effetti di legge ».

Pregherai l'onorevole ministro dell'interno di esprimere il suo avviso anche su questo ordine del giorno.

ORLANDO V. E., ministro dell'interno. Dovrò fare delle dichiarazioni su tutti gli ordini del giorno; ma le farò dopo che avrà parlato l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Parli allora l'onorevole relatore.

CHIESA, relatore. La Camera è investita della stessa volontà ansiosa nostra, cioè che questo disegno di legge sia domani una disposizione concreta ed esecutiva. Ma questa nostra e vostra ansiosa volontà non vorremmo mai potesse tradursi nell'approvazione d'un disegno di legge che meno corrispondesse alla necessità e ai bisogni dei nostri mutilati in guerra. Sarebbe per noi una colpa, se questo scopo non fosse raggiunto; sarebbe una colpa per noi accettare modificazioni, anche se venute dall'altra Assemblea, quando ritenessimo che con queste fosse sminuita la sostanza della legge.

Il Senato nella forma non è stato certo benevolo verso la Commissione, perchè ha detto che desiderava di meglio, ma se spesso acri critiche sono venute dal Senato contro le disposizioni del disegno di legge, che gli era stato trasmesso dalla Camera, non ha saputo poi dare molto di più — lo ritenga, onorevole Pietravalle — di quello che aveva dato la Commissione di cui ella aveva fatto parte; anzi qualche cosa forse ha tolto, e

alla sua migliore volontà non è stato pari il risultato raggiunto.

E poichè la questione principale agitata è stata quella dei tubercolotici, accennerò che il relatore del Senato, il nostro antico collega Ferrero di Cambiano, ebbe bensì nella sua relazione parole di profonda pietà, pari a quella che fu nelle parole del collega Badaloni; ma quando si è trattato di tradurre quelle parole in atti, migliorando eventualmente l'articolo 15 del disegno di legge, in cui era detto che agli invalidi lo Stato doveva provvedere con sanatori istituiti o da istituirsi, l'articolo 15 è stato soppresso, e di quella disposizione non c'è più traccia.

L'onorevole Badaloni dirà: ma ella il disegno di legge così modificato lo accetta come relatore? Ecco io, per la mia modesta parte, non lo accetterei, se nell'ultimo articolo della legge non si dicesse che nessuna disposizione attualmente vigente che non sia in contrasto con la legge è soppressa. Ora il Senato ha aggiunto, ma non è riuscito a sopprimere niente.

Ma come devono essere considerati i tubercolotici rinviati dall'esercito? Pare a me che la sola interpretazione possibile sia questa: chi è arruolato nell'esercito o vi è richiamato, e quindi viene rinvio ai ranghi, è un uomo sano, perchè altrimenti non sarebbe arruolato; e se ne esce tubercolotico eventualmente, vuol dire che contrasse la malattia in servizio. Quindi la conclusione sola che si può trarre è questa: chiunque venga riformato per tubercolosi è riformato per causa di servizio. (*Vive approvazioni*).

L'onorevole Maffi dice che le istituzioni dell'Opera nazionale non sono che istituzioni complementari. Lo so, ma sono istituzioni necessarie per conseguire lo scopo principale. Non potevamo qui introdurre la riforma delle pensioni. Ve ne dirò qualche parola, se la Camera me lo permetterà, prima di finire.

Ma come il tubercolotico ha necessità dell'assistenza per farsi riconoscere tale ai fini della pensione e della riforma, così qualunque mutilato nell'articolo 3, numero 3, della legge troverà il modo dell'assistenza medico-legale e dell'assistenza giuridica contro lo Stato. Sì signori, anche contro lo Stato, e perchè no? L'Opera nazionale si limiterà ad assegnare un legale, un medico che aggiunga la sua perizia a quella contraria del medico di Stato.

Or bene, il fornire l'invalido di guerra di questa assistenza medico-legale, precisamente perchè non c'è ancora la legge principale per le pensioni, pare a me assolutamente una provvidenza di necessità e dirò di necessità immediata.

L'onorevole Maffi ha citato la lettera del sergente che gli scrive di aver ricevuto una palla nel polmone e di aver sentito un riprovevole uomo che gli ha detto: andate a pigliarne un'altra. Non andiamo a queste esagerazioni! Di questa gente malvagia ve ne può essere anche nelle sue file, come nelle mie; ma anche di buona ve ne è assai.

Ma egli ha ricevuto anche una lettera di un povero privato di Venezia che diceva: « Sono un invalido di guerra, ma sono un borghese; a chi mi debbo rivolgere? Dove vado? Mi sono dovuto rivolgere alla Commissione delle prede ». E non sapeva neanche dove essa potesse trovarsi!

Ora non crede l'onorevole Maffi che l'approvazione di questa legge darà domani a questo infelice il modo di poter far valere il suo diritto anche verso la Nazione? Io dico di sì.

Dunque vede che le istituzioni complementari sono una vera necessità, sono l'essenza di questo disegno di legge.

Noi non ci possiamo lodare (l'onorevole ministro dell'interno fu in ciò veggente) del modo con cui il Governo ha provveduto per la questione delle pensioni.

Spero che il lavoro che verrà fuori troverà minori critiche di quelle che possiamo prevedere su questa questione.

Ma la Commissione delle pensioni (è bene che la Camera lo ricordi) è stata formata con criteri direi puramente fiscali. È stata nominata dal Ministero del Tesoro, cioè dal nemico delle pensioni, direi, per origine.

Il Tesoro cerca, ed è giusto, di dare il meno che può; ma mai in questa questione degli invalidi ricorderemo abbastanza alla Camera e al Governo che bisogna essere generosi, che bisogna essere larghi secondo giustizia e secondo il dovere, che tutti dobbiamo sentire, di indennizzare chi ha sofferto per la vittoria della Patria. (*Approvazioni*).

Ora la questione delle pensioni è sottoposta ad una Commissione della quale fanno parte i più alti funzionari del Tesoro, ma della quale non fa parte alcun membro della Camera, nè del Senato. Questo lo ritengo un errore.

Però non è mancato il modo di consigliare, di pungere, di arrivare anche, attra-

verso l'intelligenza finanziaria di questi funzionari, fino al loro cuore, di cui essi indubbiamente non mancano.

Quando la nuova classifica delle pensioni, e la nuova serie delle categorie sarà presentata, l'onorevole Maffi sarà probabilmente contento e vedrà che su questa Commissione ministeriale, la Commissione parlamentare, che ha esaminato il presente disegno di legge, non ha mancato di esercitare quello che era il suo dovere e la sua influenza.

L'onorevole Pietravalle ha creduto di ricordarci che in qualche cosa noi possiamo avere mancato. Senza dubbio. Ma io debbo ricordare, e mi consenta la Camera che lo dica qui, che la Commissione ha creduto suo dovere di rivolgersi a tutti quei colleghi che avevano lavorato intorno a questo vasto problema, collaborando con noi, incompetenti meno che per cuore, e si è rivolta anche a lei, onorevole Pietravalle, che pur faceva parte di quella Commissione. Ma ella, mi perdoni, non ci ha dato nessuno elemento che avesse potuto illuminarci e riuscirci utile. (*Oh! oh! — Commenti*).

L'ordine del giorno presentato dal collega Mancini e accolto, credo, dal Governo, si riferisce alla necessità che le pratiche per il riconoscimento del diritto alla invalidità siano abbreviate. Vi è già, onorevole Mancini, il preciso disposto degli ultimi decreti. Ma una parola di più non guasta, non si sarà mai dato abbastanza lubrificante alle pesanti ruote del carro dello Stato. Io dico che indubbiamente, nel concetto della legge, v'è non solo la risoluzione dell'assistenza per le invalidità, ma vi è anche, oltre che l'assistenza legale, l'assistenza sociale del Tesoro pubblico, che sarà esercitata dall'Opera nazionale in modo da mettervi tutto il cuore, come noi lo mettiamo in questo lavoro. Essa non farà molte distinzioni e si adoprerà per soddisfare tutti i bisogni e le necessità degli invalidi.

Il diverso modo di interpretare qualche punto, non il dissenso, manifestatosi fra la Camera e il Senato, l'abbiamo superato, riconfermando l'interpretazione da noi data, poichè anche il Governo in questo senso aveva fatto le sue dichiarazioni al Senato.

L'onorevole Maffi ha detto: il Senato ha migliorato la formazione del consiglio. E poi si è corretto. Ma non si entusiasmi per le modificazioni portate, quando con esse si danno maggiori facoltà al Governo. Io preferivo la nostra formazione del Consiglio.

Il Governo ha detto: Va bene, il Senato faccia pure così. Vuol dire che io, avendo consentito con la Camera, che ha approvato all'unanimità meno un voto questo disegno di legge, mi atterrò alle indicazioni che dai competenti mi verranno. E ciò con una espressione alquanto rigida, piuttosto piccante per l'altra Assemblea. Qualche cosa in proposito vi è nel primo ordine del giorno che abbiamo proposto.

Vedrà che nella formazione di questo Consiglio, onorevole Maffi, non sarà dimenticata quella categoria dei medici, che talvolta è calunniata, poichè se ci può essere, è vero, qualche medico troppo rigido nelle visite di leva, qualcheduno troppo sgarbato nelle visite al fronte, la maggior parte degli ufficiali medici, che sono venuti dalla borghesia, hanno lasciata la loro lucrosa professione, e compiono con abnegazione il loro dovere al fronte. Essi meritano tutta la nostra lode, per la grande pietà che hanno verso i nostri soldati.

MAFFI. Lo dice a me, come se avessi attaccato i medici.

CHIESA, *relatore*. Ella ha parlato di un medico che usò male parole contro un soldato, perciò è bene dar lode a tutti gli altri.

Il secondo ordine del giorno è relativo alla rieducazione obbligatoria. E mi piace che anche l'onorevole Maffi si sia persuaso dell'utilità di provvedere alla rieducazione dei mutilati.

Questo punto è già stato accennato dall'onorevole ministro, il quale ha bene avvertito che la possibilità di invalidi, portati alla rieducazione da iniziative private, faciliterà il compito dell'Opera nazionale.

Ma, onorevole ministro, facciamo in modo che, per la rieducazione, non manchino i mezzi all'Opera Nazionale, e facciamo in modo che il mezzo milione stanziato venga accresciuto.

Il terzo ordine del giorno riflette i temperamenti apportati dal Senato all'articolo 21.

Il Senato non volle accogliere, e non ci parrebbe sincero che di questo nostro rimpianto non portassimo qui l'eco un po' dolorosa, il concetto di convertire la metà della pensione nell'acquisto di un fondo rustico o di una casa popolare. Ha creduto che questa ricostituzione democratica della piccola proprietà non convenisse che fosse accolta qui. Ma di fronte alle modificazioni apportate dal Senato noi affermiamo semplicemente: È stato proposto un istituto

con un ordinamento complicato a base di mutui; noi lo votiamo, augurandoci che abbia buon esito e larga diffusione. Ma se questo esito non si avrà tra un anno, quando l'onorevole ministro ce ne presenterà la relazione, noi ripresenteremo la nostra proposta del bene di famiglia al voto della Camera, ed il Senato, illuminato dai fatti, l'accoglierà indubbiamente.

Detto questo, credo che la Commissione abbia assolto al suo compito. Sì, abbiamo rinunciato, come ha voluto osservare l'onorevole Maffi, ad alcune convinzioni, non però alle più profonde e sostanziali; soprattutto abbiamo ritenuto che fosse urgente in questo momento, non già l'opera perfetta, non già neppure l'opera di pietà, che non era il caso, ma l'adempimento del dovere del Parlamento verso gli invalidi della guerra. (*Vivissime approvazioni — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'Interno, accetta gli ordini del giorno?

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Abbiamo sei ordini del giorno. Tre sono della Commissione, e li accetto, riferendomi ai commenti che l'onorevole relatore ha ora fatti.

Abbiamo poi tre ordini del giorno presentati da onorevoli deputati. Uno è l'ordine del giorno dell'onorevole Mancini e di altri. Esso si rivolge più specificamente al ministro della guerra; ma io credo di potere, in nome di lui, accettarlo, perchè, come diceva l'onorevole Chiesa, con esso si intende per l'appunto semplificare e rendere più spedite le forme burocratiche, e aumentare più che sia possibile la garanzia in favore degli invalidi. Quindi lo accetto.

Gli altri due ordini del giorno sono, uno dell'onorevole Magliano e di altri e il secondo degli onorevoli Maffi e Dello Sbarba; e si riferiscono alla questione della invalidità come conseguenza della malattia. L'ordine del giorno Magliano si riferisce alla tubercolosi. Esso, sostanzialmente, corrisponde al pensiero da me manifestato in questa Camera or ora, nonchè nel Senato, e ritengo che al concetto onde s'ispira, corrisponda sufficientemente già il disegno di legge, che la Camera sta per approvare. Ma ad una più esplicita dichiarazione relativa agli invalidi per effetto della tubercolosi, se la Camera crede opportuno farla, non ho ragione di oppormi; e perciò accetto anche quest'ordine del giorno.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Maffi, debbo osservare che, da un lato, esse,

riguarda l'invalidità (e allora a questo concetto corrisponde l'attuale disegno di legge, che — come ho già affermato — comprende fra le cause d'invalidità anche quelle dipendenti da malattie); e dall'altro lato, poi, può riferirsi alle pensioni. Ma le pensioni verranno anch'esse dinanzi alla Camera, l'onorevole Maffi ne sia sicuro; non si tratta di materia sottratta alla competenza della Camera.

Quindi, dal momento che il contenuto di quest'ordine del giorno è da una parte compreso nel presente disegno di legge, e dall'altra in un prossimo disegno, che dovrà essere sottoposto all'approvazione della Camera, così io non vedo la ragione e il fondamento di quest'ordine del giorno; e perciò dichiaro di non poterlo accettare.

PRESIDENTE. Onorevole Maffi, mantiene o ritira il suo ordine del giorno?

MAFFI. L'avevo presentato per provocare una dichiarazione da parte dell'onorevole ministro dell'interno. Avendolo ottenuta, lo ritiro.

PRESIDENTE. Restano allora i tre ordini del giorno della Commissione e quelli degli onorevoli Mancini e Magliano accettati dal Governo.

Veniamo ai voti. Cominciamo dagli ordini del giorno della Commissione. Il primo è il seguente:

« La Camera confida che il Governo, nell'esecuzione dell'articolo 1, si atterrà per la nomina dei consiglieri dell'Opera Nazionale alle designazioni dei competenti ordini e delle competenti istituzioni, cui sarebbe spettata la diretta nomina secondo la primitiva concezione dell'Opera stessa, nella quale occorre sieno compendiate tutte le volonterose ed intelligenti attività della guerra ».

Chi approva questo ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il secondo è il seguente:

« La Camera invita il Governo, nella esecuzione dell'articolo 12, a far sì che per la dovuta rieducazione professionale degli invalidi di guerra, sia di fatto tolta la mancanza di possibilità di questa rieducazione per difetto di disponibilità di posti negli istituti dedicati a tale scopo umanitario e patriottico ».

Chi approva questo ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il terzo è così concepito:

« La Camera invita il Governo alla massima cautela nello stabilire le prescrizioni regolamentari relative all'articolo 21, in quanto il limite della pensione degli invalidi di cui si consenta l'impegno come cauzione per ottenere impieghi nelle pubbliche amministrazioni, non oltrepassi mai la metà della pensione stessa ».

Chi approva questo ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora l'ordine del giorno dell'onorevole Mancini, accettato dal Governo:

« La Camera confida che il Governo sappia disporre perchè il riconoscimento di invalidità ai sensi di legge sia circondato, anche per i militari, dalle maggiori garanzie, assicurando altresì una procedura semplice e sollecita per le eventuali contestazioni ».

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene da ultimo l'ordine del giorno dell'onorevole Magliano, firmato anche dagli onorevoli Badaloni, Mancini, Miglioli, De Ruggieri e Rizza, accettato anche questo dal Governo:

« La Camera riafferma il concetto che la tubercolosi sia da considerarsi come causa di invalidità incontrata per ragione della guerra, e ciò a tutti gli effetti di legge ».

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Dichiaro chiusa la discussione generale, e procediamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

È istituito un ente denominato « Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra ».

L'Opera Nazionale ha sede in Roma ed è amministrata da un Consiglio di diciannove membri. Di questi diciannove membri, quattro sono nominati dal Parlamento, rispettivamente due dal Senato e due dalla Camera dei deputati, e quindici sono nominati con decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri. Essi saranno scelti fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e tecnica; vi

saranno con esse chiamati delegati dei Ministeri dell'interno, della guerra, della marina, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro, designati dai rispettivi ministri; membri dei Comitati sorti per l'assistenza degli invalidi della guerra; rappresentanti delle istituzioni pubbliche di beneficenza o di previdenza, che abbiano tra i loro fini principali l'assistenza degli invalidi in genere; e invalidi della guerra.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente e il vicepresidente, che durano in carica un biennio e potranno essere rieletti.

Il Consiglio elegge altresì fra i suoi membri quattro delegati, che col presidente o, in sua sostituzione, col vicepresidente, costituiscono il Comitato esecutivo, coll'incarico di provvedere all'attuazione dei deliberati del Consiglio, al disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione e per tutti i provvedimenti d'urgenza. I delegati al Comitato esecutivo sono eletti annualmente, e possono essere rieletti.

Il Consiglio di amministrazione si rinnova per intero ogni quadriennio; gli uscenti possono essere riconfermati.

Per deliberazione del Consiglio può inoltre essere ammesso a farne parte, avuto riguardo all'indole e alla rilevanza della liberalità e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore.

L'Amministrazione dello Stato fornirà il personale necessario alla gestione dell'Opera Nazionale.

Entro tre mesi dalla data della pubblicazione della presente legge, sarà con decreto Reale emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge e per il funzionamento dell'Opera Nazionale.

(È approvato).

Art. 2.

Sono considerati invalidi, agli effetti dell'articolo 1, i militari, anche se già congedati alla data della pubblicazione della presente legge, e tutti coloro che siano divenuti inabili a lavoro proficuo, o si trovino menomati in grado notevole nella loro capacità al lavoro, in seguito a lesioni o a infermità incontrate per servizio di guerra, o comunque, per un fatto di guerra.

La dichiarazione d'invalidità, anche per non militari e la risoluzione delle relative controversie, agli effetti della presente legge, sarà fatta secondo le disposizioni della legge sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico) e delle successive disposizioni.

Tale dichiarazione per i non militari è fatta, su proposta dell'autorità sanitaria curante, da apposita Commissione la cui costituzione sarà determinata con le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 1. Contro la mancata proposta dell'autorità curante, gli interessati potranno ricorrere alla Commissione.

A questo articolo l'onorevole Maffi ha presentato il seguente emendamento, sottoscritto anche da altri deputati:

« Alle parole: *causa di servizio*, sostituire le altre: *occasione di servizio* ».

Mi sembra che questo emendamento si riferisca al primo testo del disegno di legge approvato dalla Camera, piuttosto che a quello approvato dal Senato, sul quale si discute. Ad ogni modo, a' termini dell'articolo 90, 3° capoverso del regolamento, non raggiungendo le firme il numero di dieci, non potrebbe essere svolto. Pur tuttavia do facoltà di parlare all'onorevole Maffi.

MAFFI. Il mio emendamento mira a provocare la sostituzione della espressione « occasione di servizio » a quella di « causa di servizio »; dovrebbe riguardare cioè specialmente le malattie contratte da non militari in conseguenza di servizi di guerra e dovrebbe riguardare inoltre gli aggravamenti di malattie, sempre in rapporto con le condizioni di servizio. L'onorevole Storoni ha presentato a questo proposito un emendamento più preciso, al quale aderisco, ritirando il mio.

PRESIDENTE. L'onorevole Storoni ha presentato infatti su questo stesso articolo un altro emendamento; ma siccome neppure su questo le firme raggiungono il numero di dieci, non potrebbe essere svolto. L'emendamento è così concepito:

« All'articolo 2 tornare al testo approvato dalla Camera, sostituendo alle parole: *servizio di guerra* le altre: *servizio prestato per la guerra* ».

PERRONE. La stessa espressione che si vuole modificare ha generato mille cause nella legge sugli infortuni. È una espressione condannata!

ORLANDO V. E., ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Perrone! Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

ORLANDO V. E., ministro dell'interno. La espressione dell'articolo 2 ha tutta

quella larghezza che si può desiderare per comprendere tutti i casi, che giustamente debbono essere compresi. Anzi tutto essa si riferisce alla infermità o lesione incontrata per servizio di guerra, espressione larghissima, la quale, com'è naturale, riguarda in primo e principal luogo il militare: e questo, qualunque sia la ragione per cui incontra la lesione, e purchè questa lesione sia connessa col suo servizio di guerra, viene considerato come invalido.

Quindi, un militare che per recarsi al fronte, partendo magari dalla Sicilia, in un sinistro ferroviario riporta una ferita, questa si considera come riportata in servizio di guerra, indubbiamente. Era questo che desideravano?

STORONI. Questo era il concetto mio.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. S'interpreta così, indubbiamente. E poi c'è la frase « comunque per un fatto di guerra ».

La seconda parte riguarda, poi, il borghese. Per il borghese si ammette che la ferita sia da considerarsi come riportata per causa di guerra, od in relazione ad un fatto di guerra. Queste due ipotesi comprendono tutto quello che può ragionevolmente intendersi.

Non mi sembra, quindi, che sia necessario apportare all'articolo in discussione alcun emendamento.

MAFFI. Ma poi c'è l'occasione della malattia.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Ma c'è pure la malattia.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 2, come è stato modificato dal Senato.

(È approvato).

Art. 3.

Compiti dell'Opera Nazionale sono:

1° Assistenza sanitaria, ortopedica e protetica, in quanto non sia stata compiuta dall'Amministrazione militare, e sia resa necessaria da successivi bisogni dell'invalido.

2° Assistenza materiale, quando sia resa necessaria dalle condizioni peculiari degli invalidi, sia collocandoli presso istituti adatti, sia presso famiglie, con tutte le modalità e con tutti i poteri che saranno disposti nel regolamento;

3° Assistenza sociale degli invalidi, curandone l'istruzione generale e professionale, al fine di rieducarli preferibilmente all'antica loro professione agricola od operaia, o di educarli a una nuova rispondente

alle loro attitudini e condizioni sociale ed economica, ed alle condizioni e risorse di lavoro delle località in cui risiedono;

4° Collocamento degli invalidi per l'esercizio dell'antica o di nuova professione;

5° Assistenza medico-legale interamente gratuita per la liquidazione della pensione all'invalido, e assistenza giuridica quando le sue condizioni personali non lo mettano in grado di far valere le sue ragioni; o quando debba essere assoggettato a tutela o curatela; nei riguardi degli invalidi minorenni ed eventualmente dei figli minorenni degli invalidi o che si trovino nella incapacità assoluta a lavoro proficuo, l'Opera Nazionale ha tutte le attribuzioni e le facoltà stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani della guerra;

6° Tutti quei provvedimenti di protezione, di vigilanza, di controllo, che riguardano l'applicazione della presente legge, di regolamenti e di disposizioni a favore degli invalidi.

(È approvato).

Art. 4.

L'Opera Nazionale esplica la sua azione direttamente o per mezzo di organi locali, e sovra tutto col concorso:

a) degli enti pubblici, delle associazioni, dei comitati e degli istituti, che hanno per iscopo la protezione, la rieducazione professionale, il ricovero, o, comunque, la assistenza degli invalidi della guerra;

b) delle amministrazioni degli enti pubblici che hanno scopo di istruzione, ricovero, o comunque di assistenza degli invalidi al lavoro in genere;

c) dell'Ispettorato medico dell'industria e del lavoro e degli ispettori dell'industria e del lavoro.

(È approvato).

Art. 5.

L'Opera Nazionale, valendosi del concorso delle istituzioni di cui al comma a) del precedente articolo, le coordina, le indirizza e le integra, provocando, quando occorra, dalle competenti Autorità ogni provvedimento che valga a questi fini. Ne rispetta l'autonomia di gestione; ma ne può chiedere e promuovere la riforma degli statuti o i richiami alla loro osservanza, e anche lo scioglimento quando esse non rispondano ai fini per i quali sono state costituite, o non sia regolare la loro amministrazione, esercitando quindi sovra di esse, poteri di controllo e di vigilanza.

L'Opera Nazionale può creare o promuovere la costituzione di speciali Comitati o Istituti là dove non ne siano sorti e può nominare speciali delegati dove lo ritenga opportuno.

Può anche eventualmente promuovere dai prefetti la costituzione d'ufficio di federazioni provinciali fra gli Enti, i Comitati e gli Istituti di cui al comma *a* del precedente articolo.

Può richiedere al ministro dell'interno la costituzione di federazioni interprovinciali fra i detti Enti, Comitati e Istituti.

Le norme per l'esercizio delle facoltà consentite dal presente articolo saranno stabilite col regolamento per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 6.

I militari, che a norma delle vigenti disposizioni fossero dichiarati invalidi di guerra, potranno, quando la infermità consenta loro di prestare ancora utile servizio, a giudizio dell'Autorità militare, rimanere in servizio.

Gli invalidi saranno riammessi negli uffici pubblici nei quali già si trovavano nel momento della loro chiamata alle armi per l'attuale guerra e per i non militari al momento del fatto di guerra che ha determinato la loro lesione, purchè abbiano riacquisita la capacità di prestare utile servizio.

Tale idoneità, in caso di contestazione, sarà accertata d'ufficio dall'Amministrazione interessata, in unione a un sanitario delegato dall'Opera Nazionale, con le norme da stabilirsi in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 1.

L'invalido riconosciuto idoneo sarà invitato dall'Amministrazione ad occupare il posto che prima copriva od altro adatto alle sue condizioni fisiche e di grado corrispondente, e qualora egli non aderisca a tale invito, il posto medesimo sarà conferito secondo le norme in vigore.

(È approvato).

Art. 7.

Nelle norme da stabilirsi in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 saranno indicate le categorie d'impiego che, derogando dalle leggi esistenti, il Governo del Re potrà conferire agli invalidi della guerra senza concorso, esclusi i posti di concetto o di ragioneria.

La condizione di invalido della guerra costituirà altresì titolo di precedenza, a parità di merito, nelle graduatorie dei concorsi per l'ammissione a pubblici impieghi.

In entrambi i casi dovrà risultare da certificato, rilasciato da un sanitario designato dall'Opera Nazionale, odal Comitato locale ad essa collegato, che l'invalido possiede l'idoneità fisica necessaria e sufficiente per potere esercitare utilmente le funzioni del posto cui aspira.

In caso di contestazione eccettata dall'Amministrazione deciderà un collegio composto del medico provinciale, di un medico militare e di altro sanitario delegato dall'Opera nazionale o dal Comitato locale ad essa collegato.

È data facoltà alle singole Amministrazioni di derogare, quando lo ritengano opportuno nell'interesse degli invalidi della guerra, ai limiti di età stabiliti dai rispettivi ordinamenti per le nomine e per le ammissioni ai concorsi.

La preferenza e la precedenza indicate nei primi due comma prendono grado prima di quelle consimili, concesse agli orfani della guerra.

(È approvato).

Art. 8.

Gli invalidi idonei all'antica professione, che si trovavano nelle condizioni indicate negli articoli 1 e 10 del decreto luogotenenziale 1º maggio 1916, n. 490, hanno diritto di essere riassunti nelle aziende di cui all'articolo 1 del decreto stesso, purchè ne facciano domanda al rappresentante dell'azienda non oltre un anno dalla cessazione dello stato di guerra, e purchè dal certificato di un sanitario designato dall'Opera nazionale o dal Comitato locale ad essa collegato risulti che essi abbiano riacquisito la capacità di prestare utile servizio nel posto che prima occupavano.

Ogni eventuale controversia sarà decisa nei modi stabiliti dagli articoli 11 a 16 del citato decreto, e saranno altresì applicabili le disposizioni degli articoli 2 e 9 del decreto stesso.

(È approvato).

Art. 9.

Tutte le istituzioni pubbliche che hanno per iscopo il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di invalidi, sono obbligate, — quando abbiano posti disponibili, — al ricovero e all'assistenza degli invalidi della guerra designati dall'Opera Nazionale. Tale

obbligo permane ancorchè gli invalidi non appartengano al territorio entro cui l'istituzione, a termine delle proprie norme statutarie, esplica la sua azione, ferma la preferenza a favore degli invalidi appartenenti al detto territorio e salvo il rimborso della relativa spesa dall'Opera Nazionale.

Nella concessione di posti gratuiti o di borse di studio, non aventi destinazione a pro di determinate famiglie, che le istituzioni anzidette abbiano obbligo di conferire in virtù delle norme che le regolano, sono preferiti gli invalidi della guerra, e, a parità di titoli cogli altri concorrenti, i loro figli.

Nella concessione dei posti gratuiti e delle borse di studio la preferenza accordata agli invalidi prende grado prima di quella concessa agli orfani della guerra, quella dei figli degli invalidi subito dopo quella concessa agli orfani suddetti.

(È approvato).

Art. 10.

Ogni anno nel bilancio del Ministero dell'interno sarà aperto un capitolo di spesa con uno stanziamento a favore dell'Opera Nazionale nella cifra reputata necessaria per sopperire ai fini della presente legge.

Nello stato di previsione del bilancio degli interni per l'esercizio 1916-17, oltre lo stanziamento di lire 500,000 portato dal decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, numero 1012, sarà stanziata la somma di lire 1,000,000.

L'Opera Nazionale si gioverà altresì dei fondi da essa raccolti con lasciti, con donazioni, colle sovvenzioni di Opere pie e di altri istituti.

Il patrimonio residuo dell'Opera Nazionale, cessate le necessità derivanti dalla guerra, sarà devoluto a vantaggio di enti che esercitino la protezione degli invalidi per infortuni sul lavoro.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Ciccotti. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. Ho chiesto di parlare per fare una proposta concreta di cui la Camera farà quel conto che crederà.

A me pare che il miglior modo di giovare agli invalidi della guerra sia quello di accrescere, il più che sia possibile, i fondi disponibili; perchè tanto maggiori saranno i fondi tanto più largamente si potranno aiutare gl'infelici a cui pro la patria non avrà mai fatto abbastanza.

Tutta la nazione è stata chiamata, in occasione di questa guerra, a fare sacrifici che si sono estesi a tutte le classi della società fino ai piccoli impiegati e più umili cittadini.

Ora, io non voglio discutere la questione delle indennità parlamentari che ha il pro e il contro: non si può pretendere di esaminarla in questa occasione e in questo scorcio di seduta.

Ma a me pare che sia opportuno che la Camera nel suo stesso interesse e nell'interesse dell'equità faccia anch'essa qualche sacrificio.

Le indennità parlamentari gravano sul bilancio dello Stato per circa tre milioni.

Alcuni deputati non hanno potuto dissimularsi questo contrasto, e l'hanno risolto devolvendo l'indennità al proprio collegio; il che contrasta con la legge, col regolamento e presenta altri inconvenienti visibili per ognuno.

Ora io faccio la proposta formale che la indennità parlamentare sia devoluta a favore degli invalidi di... (*Vivi commenti*).

MAZZONI. È una proposta da uomo ricco! Lei è un signore! (*Rumori visissimi e apostrofi dall'estrema sinistra*).

CICCOTTI. Se volessi rispondere potrei dire a qualcheduno degli interrattori...

(*Nuovi commenti ed altre interruzioni dall'estrema sinistra*).

D'altra parte la mia proposta è molto chiara... (*Vivaci apostrofi e invettive dall'estrema sinistra — Vivi rumori — Commenti*).

Del resto io sono ben felice di aver dato luogo a queste escandescenze che non mi toccano, anzi mi onorano... (*Vivaci apostrofi del deputato Treves — Rumori vivissimi dall'estrema sinistra*).

MAZZONI. Lei non rinuncia a nulla, perchè è professore!

CICCOTTI. Chi dice ciò sa di non dire il vero, perchè vi è una parte d'indennità che va anche ai deputati impiegati. E se il deputato impiegato non ha l'altra parte d'indennità, vuol dire che con un solo indennizzo, adempie due funzioni: quella di deputato e quella d'impiegato; mentre il deputato non impiegato percepisce l'indennità di deputato e il compenso del suo lavoro professionale, se l'esercita, avendo così due indennizzi e dispensandosi spesso dall'assistere alle sedute. Ciò sia detto di passaggio, perchè non è il caso di fermarsi. Del resto, come ho detto, io non chiedo provvedimenti definitivi sull'indennità. Il miglior giudice e più direttamente interes-

sato, il paese, potrebbe, a suo tempo, essere chiamato a pronunciarsi su ciò per *referendum*. Non vi può essere niente più democratico di ciò. Intanto, tenuto conto anche delle più brevi sessioni parlamentari, si potrebbe prendere in considerazione la mia proposta. (*Rumori vivissimi all'estrema sinistra — Commenti prolungati*).

PRESIDENTE. Ma facciano silenzio una buona volta!...

Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 10.

(*È approvato*).

Art. 11.

L'Opera Nazionale e le istituzioni con essa collegate, erette in enti morali, che hanno per scopo principale l'assistenza agli invalidi della guerra, non sono soggette alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di beneficenza; sono però estese ad esse tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni, nonchè quelle della legge 1° aprile 1915, numero 462.

L'Opera Nazionale e le istituzioni suddette saranno esenti da qualsiasi tributo fondiario erariale, provinciale e comunale.

Per l'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti o donazioni, da parte dell'Opera Nazionale e delle altre istituzioni legalmente riconosciute, aventi per iscopo l'assistenza degli invalidi della guerra, si applicano le disposizioni del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1442.

Col decreto di cui nell'articolo 1 saranno stabilite le norme relative per la vigilanza e la contabilità degli enti sopra indicati.

(*È approvato*).

Art. 12.

I mutilati e gli storpi, quando abbiano completate le cure chirurgiche e le cure fisiche-ortopediche e abbiano raggiunto quel grado di restaurazione funzionale che assicuri il ricupero del massimo possibile di capacità al lavoro, saranno avviati alla rieducazione professionale con la loro ammissione in appositi istituti o scuole, alle quali dovranno possibilmente tutti fare passaggio per un periodo non inferiore a 15 giorni, quando lo consentano le loro condizioni fisiche e lo richieda il loro stato sociale.

(*È approvato*).

Art. 13.

I mutilati e gli storpi ammessi negli Istituti o scuole di rieducazione professionale vi potranno rimanere per un termine

massimo di sei mesi a spese dell'Amministrazione militare in quella misura che sarà stata prestabilita, ancora che sia nel frattempo pronunciato il congedo e a meno che, dichiarato il congedo, sia stata constatata dall'Amministrazione dell'istituto o della scuola la inefficacia o l'impossibilità della rieducazione.

Se la dichiarazione di riforma e il relativo congedo dell'invalido non sono stati ancora pronunciati allo spirare dei sei mesi, gli invalidi potranno continuare a rimanere nell'istituto o scuola di rieducazione, e l'Amministrazione militare continuerà a sostenere le spese della loro permanenza fino alla data del congedo.

L'Opera Nazionale potrà continuare a trattenere a suo carico gli invalidi negli istituti di rieducazione oltre i periodi di tempo sovraccennati, quando lo reputi necessario per completarne la rieducazione professionale.

Gli invalidi completamente ciechi, i sordi e i muti, i mutilati della faccia e i nevropatici, quando non abbiano più bisogno della cura ospedaliera, saranno trasferiti agli istituti specialmente adatti per la loro particolare forma di invalidità, o a Case di convalescenza e di lavoro, che provvedano alla loro rieducazione funzionale e professionale.

In ogni caso, per lo svolgimento delle pratiche mediche e legali per la dichiarazione di riforma dal servizio militare degli invalidi ammessi negli Istituti o Case di convalescenza o rieducazione, sono competenti le Autorità militari del luogo dove gli Istituti hanno sede.

(*È approvato*).

Art. 14.

L'Autorità militare fornirà, se richiesta, medici per la cura e ufficiali e sottufficiali per la disciplina nei centri maggiori di rieducazione professionale.

(*È approvato*).

Art. 15.

In casi eccezionali, e quando ne risulti giustificato il motivo, il Comando del corpo d'armata territoriale avente giurisdizione sul territorio nel quale ha sede l'Istituto o la scuola di rieducazione professionale, su proposta dei dirigenti l'Istituto o la scuola stessa, o su richiesta dell'invalido e sentito il parere delle competenti autorità sanitarie militari, potrà autorizzare la dimis-

sione temporanea (breve licenza) o definitiva (licenza straordinaria) dei militari invalidi dalle scuole e dagli Istituti medesimi prima della decorrenza del congedo assoluto.

Dette licenze potranno sempre consentirsi, quando sia ritenuto opportuno, anche prima, a cure fisiche esaurite, e specialmente allorchè gl'invalidi siano in attesa dell'applicazione dell'apparecchio di protesi definitiva.

(È approvato).

Art. 16.

I militari ricoverati nelle scuole di rieducazione professionale riceveranno, dall'Amministrazione militare fino alla data di decorrenza del congedo assoluto e pur rimanendo a carico dell'Amministrazione stessa la spesa di cui all'articolo 13, uno speciale assegno giornaliero di:

Lire 3.80 per i marescialli maggiori;

Lire 2.80 per i marescialli capi;

Lire 1.80 per i marescialli;

Lire 0.80 per i sergenti maggiori o sergenti;

Lire 0.20 per i caporali maggiori, caporali, e soldati, cessando per tutti i militari predetti ogni altro assegno.

Anche per gli ufficiali l'Amministrazione militare terrà a proprio carico la spesa di cui all'articolo 13 per la degenza dei medesimi nelle scuole di rieducazione professionale, fino ad un massimo di sei mesi dalla data di ammissione nelle scuole stesse o fino alla data di decorrenza della pensione, se questa sarà posteriore allo scadere dei sei mesi.

(È approvato).

Art. 17.

Le spese per la prima fornitura degli apparecchi tutori, degli apparecchi provvisori di protesi, degli apparecchi definitivi e dei piloni o fittoni saranno a carico dell'Amministrazione militare, la quale si varrà della industria nazionale, salvo impossibilità riconosciuta da una Commissione appositamente istituita dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le successive spese di riparazione e di ricambio degli apparecchi di protesi saranno sostenute dall'Opera Nazionale nei limiti e alle condizioni che saranno eventualmente stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale. Sarà invece a carico degli Istituti o delle scuole di rieducazione la fornitura degli apparecchi di protesi d'uso lavorativo, in aggiunta agli apparecchi già forniti dall'Amministrazione militare.

(È approvato).

Art. 18.

Agli effetti del soccorso giornaliero, le famiglie dei militari permanentemente invalidi in conseguenza della guerra avranno lo stesso trattamento delle famiglie di militari richiamati, trattenuti o volontari, anche se tale non sia la condizione dei militari stessi, escluso in ogni caso qualsiasi limite di età nei riguardi della madre. Il soccorso giornaliero sarà corrisposto — sempre limitatamente ai congiunti che abbiano con i militari invalidi i vincoli di parentela indicati nell'articolo 5 del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 620 — pel periodo che corre dalla verificatasi inabilità all'invio del militare in congedo assoluto.

(È approvato).

Art. 19.

La presente legge non implica nessuna mutazione nel trattamento di pensione fatto agli invalidi della guerra, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'impiego che essi vadano ad occupare.

(È approvato).

Art. 20.

Sono estese, in quanto applicabili, ai figli dei militari e dei cittadini invalidi della guerra, che si trovino nella incapacità assoluta a lavoro proficuo, le disposizioni di legge a favore degli orfani della guerra.

(È approvato).

Art. 21.

Gli invalidi pensionati potranno ottenere dagli Istituti di credito fondiario e agrario, dalle Casse di risparmio e dagli altri Istituti che concedono mutui per costruzioni di case economiche, speciali agevolanze di saggio d'interesse e di ammortamento, di modalità e di limiti del credito per l'acquisto di un terreno coltivabile o di proprietà rustica e per l'acquisto o costruzione di una casa popolare o economica, dando in garanzia, per il pagamento degli interessi e delle quote di ammortamento, la pensione ottenuta.

Gli Istituti suddetti vi rimangono autorizzati con la presente legge.

Alle case popolari o economiche acquistate o costruite dagli invalidi a tenore di questo articolo sono estese le agevolazioni fiscali di cui nei capi III e V della legge 27 febbraio 1908 (testo unico) n. 89.

I terreni coltivabili, le proprietà rustiche, le case popolari o economiche così acquistate o costruite, sono inalienabili e inalienabili a tenore dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1908 (testo unico) n. 89,

sino a che non siano estinti i mutui coi quali gli invalidi hanno provveduto all'acquisto o alla costruzione, o non avvenga la morte dell'invalido, nel qual caso la vedova e i figli, o gli eredi, hanno facoltà di optare fra la alienazione del fondo o della casa, col saldo del residuo debito; o l'applicazione degli articoli 27 e 28 della citata legge sulle case popolari o economiche, proseguendo il pagamento rateale del residuo ammontare del mutuo.

La pensione degli invalidi potrà anche essere accettata come cauzione per ottenere quegli impieghi nelle pubbliche amministrazioni per i quali essa sia richiesta.

Le modalità e i limiti di queste concessioni saranno determinati nel regolamento di cui all'articolo 1.

(È approvato).

Art. 22.

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli invalidi della guerra, reimpiegati in qualsiasi impresa, sarà obbligatoriamente assunta dagli istituti assicuratori e dell'impiego degli invalidi stessi si potrà tener conto soltanto quando superino un certo numero, come elemento per la valutazione del rischio di cui si chiede l'assicurazione e ciò colle norme che saranno stabilite in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

Art. 23.

La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

È derogato a qualsiasi disposizione di legge, di statuto o di regolamento di enti pubblici, che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge.

Ogni anno, entro il 31 marzo, dal ministro dell'interno, sarà presentata al Parlamento una relazione sull'andamento dell'Opera Nazionale per gli invalidi della guerra.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Peano. Ne ha facoltà.

PEANO. Io volevo solo fare una raccomandazione, ed è questa: che per quanto riflette i militari invalidi, quando ne hanno le attitudini, essi siano ancora conservati nel servizio attivo, perchè vi è stato un decreto dell'11 febbraio 1917 che parla solo di mantenerli nei servizi sedentari.

Ora, in quest'articolo si dice che sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, perciò siccome fu intendi-

mento della Commissione, di cui io ho l'onore di far parte, nel proporre l'articolo 6 (già 23), che i militari abili ancora al servizio, anche se privi di un occhio o di un arto, siano mantenuti in servizio attivo nell'esercito, così io raccomando che questa interpretazione sia data chiaramente ed esplicitamente. Se occorre domando che sia abrogata qualunque disposizione in contrasto e più precisamente quelle degli articoli 58 e 61 del regolamento per la esecuzione della legge sulle pensioni del 5 settembre 1895, n. 603, nei quali si dice che gli ufficiali medici devono dichiarare in quali delle tre categorie devono comprendersi le ferite riportate per causa di servizio, e fra queste si enuncia nella seconda categoria « l'amputazione di un arto ».

Domando che si chiarisca ancora che tali invalidità non sono di ostacolo allo avanzamento, modificando l'articolo 137 del regolamento 21 luglio 1907, n. 626, che pone fra le condizioni dell'avanzamento « le qualità fisiche ». Ciò potrà chiarirsi nel regolamento che si dovrà fare a termine dell'articolo 1º per la esecuzione della legge, ma intanto si diano precise istruzioni all'Ispettorato di Sanità.

Questo solo io intendo, e questo domando al Governo, perchè tale fu l'intendimento della Commissione.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 23.

(È approvato).

Art. 24.

Il Governo del Re provvederà d'urgenza col mezzo dei Ministeri della guerra, della marina e dell'interno ad un censimento degli invalidi della guerra, riformati e da riformare ed alla compilazione di uno schedario mediante il quale gli organi competenti e specialmente l'Opera Nazionale possano seguire le sorti di ciascun invalido e provvederlo eventualmente del necessario aiuto sanitario, morale, economico e sociale.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

La seduta è tolta alle 12.25.

PROF. EMILIO PIOVANELLI
Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.

Roma, 1917 — Tip. della Camera dei Deputati

